



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

*Aut. n.* (vedi intestazione digitale)

*Roma* (vedi intestazione digitale)

*Class.* fasc. ABAP (GIADA) 34.43.01/20/2019 – 53.2

*Allegato*

*M*

Ministero della Transizione ecologica  
Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo  
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale  
[ID\_VIP: 5408]  
(*cress@pec.minambiente.it*)

*Oggetto:* [ID\_VIP 5408] S. AGATA DI PUGLIA (FG), CANDELA (FG): **Impianto eolico denominato “Serra Palino”, costituito da 8 aerogeneratori da 6 MW ciascuno per una potenza complessiva di 48 MW, con opere di connessione nei comuni di S. Agata di Puglia (FG), Candela (FG), Ascoli Satriano (FG) e Deliceto (FG).**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152/2006 – VIA.

Proponente: RWE Renewables Italia S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio.

*a.p.c.*

All'Ufficio di Gabinetto  
dell'On. Ministro della Cultura  
(*mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it*)

Al Ministero della Transizione ecologica  
Commissione tecnica di verifica  
dell'impatto ambientale – VIA e VAS  
[ID\_VIP: 5408]  
(*ctva@pec.minambiente.it*)

Al Servizio II *Scavi e tutela del patrimonio  
archeologico*  
(*mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it*)

Al Servizio III *Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico*  
(*mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it*)

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  
per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia  
(*mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it*)



SERVIZIO V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: *mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it*

PEO: *dg-abap.servizio5@beniculturali.it*

*f*

Al Segretariato regionale del MiC per la Puglia  
(mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it)

Alla Regione Puglia  
Dipartimento Mobilità, Qualità urbana,  
Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio  
Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Servizio V.I.A. e V.Inc.A.  
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)

**VISTO** il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla “*Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente*”;

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

**VISTO** l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”;

**VISTO** quanto previsto dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015;

**VISTO** l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*” (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione “*Ministero per i beni e le attività culturali*” ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, registrato alla Corte dei Conti, al numero 1-2971 del 30 agosto 2019, con il quale è stato conferito all’arch. Federica Galloni l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e

A

Paesaggio ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Decreto legislativo, n. 165/2001 e successive modificazioni;

**VISTO** l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

**VISTO** il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante "*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*" (registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 236, la cui vigenza è subordinata all'attuazione di quanto disciplinato dall'art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

**VISTI** gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il "*Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare*" e il "*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*" sono rispettivamente ridenominati: "*Ministero della Cultura*" e "*Ministero della Transizione ecologica*";

**CONSIDERATO** che, con nota prot. 59418/DVA del 29/02/2020, l'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), vista la procedura di VIA di competenza statale, come stabilita dal Titolo III del D.Lgs. 152/2006, ai sensi dell'articolo 23 (co. 4), ha provveduto a dare immediato avviso "... per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione del progetto ..." dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale presentata dalla Società RWE Renewables Italia S.r.l. con l'istanza di VIA (prot. 857-2020-516P del 08.07.2020) relativa al progetto di un impianto eolico costituito da 8 aerogeneratori da 6 MW ciascuno, per una potenza complessiva di

3



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

48 MW, con opere di connessione nei comuni di S. Agata di Puglia (FG), Candela (FG), Ascoli Satriano (FG) e Deliceto (FG);

**PRESO ATTO** che detto impianto rientra per tipologia tra quelli elencati nell'Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato, al comma 2, ovvero *Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore ai 30 MW*;

**CONSIDERATO** che, con la suddetta nota, verificata la conformità della documentazione trasmessa a corredo di tale istanza alle previsioni degli articoli 22 e 23, co. 1, del D. Lgs. 152/2006, l'allora MATTM ha quindi comunicato «la procedibilità dell'istanza di cui trattasi»;

**CONSIDERATO** che, con nota 24079-P del 12/08/2020, la Scrivente, ai sensi dell'art. 27, co. 6 del D.Lgs. 152/2006, ha chiesto alla Soprintendenza in indirizzo e ai Servizi II e III di questa Direzione generale il proprio parere endoprocedimentale sul progetto di cui trattasi;

**VISTA** la nota prot. n. 10264 del 03/09/2019, con la quale la Regione Puglia ha chiesto alle Amministrazioni e agli Enti interessati dall'intervento il proprio parere di competenza;

**RILEVATO** che, in risposta a tale nota della Regione:

- con nota prot. n. 60515 del 14/09/2020, l'ARPA Puglia – DAP ha trasmesso il proprio parere di competenza;
- con nota prot. n. 18141 del 25/09/2020 – U 16/10/2019, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Puglia comunicava che il proprio parere di compatibilità al PAI sarebbe stato espresso a seguito dell'invio da parte del proponente delle integrazioni documentali richieste con la medesima nota;
- con nota prot. n. 10007 del 06/10/2020 la Sezione Risorse Idriche ha inviato il proprio parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto;

**CONSIDERATO** che, con nota prot. 24079-P del 12/08/2020, la Scrivente ha chiesto alla Soprintendenza territorialmente competente e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di comunicare, per gli aspetti di competenza, le proprie valutazioni sul progetto di cui trattasi, consultandone la documentazione pubblicata sulla piattaforma web dedicata del MiTE, al seguente indirizzo:

[www.minambiente.it](http://www.minambiente.it) => sezione "Territorio" => paragrafo "Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – Valutazione Impatto Ambientale (VIA)" => capitolo "Procedure in corso" => sezione "Valutazione Impatto Ambientale" => "Progetto di un impianto eolico, denominato "Serra Palino" composto da 8 turbine da 6 MW ciascuna, per un totale di 48 MW, da realizzarsi nei comuni di Sant'Agata di Puglia (FG) e Candela(FG), con opere connesse da realizzarsi nei comuni di Sant'Agata di Puglia, Candela, Ascoli Satriano e Deliceto, tutti ricadenti in Provincia di Foggia";

**ESAMINATI** quindi tutti gli elaborati cartografici e testuali prodotti dalla Società proponente per l'intervento, che qui di seguito si descrive:

Il progetto di prevede l'installazione di n. 8 nuovi aerogeneratori di potenza nominale fino a 6 MW, con altezza del mozzo fino a 122,5 m e raggio del rotore fino a 77,5 m per un'altezza complessiva di 200 m.

Il nuovo impianto trova la propria ubicazione nei territori dei seguenti Comuni (tutti in Provincia di Foggia):




SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545


PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- Sant'Agata di Puglia: all'interno del territorio comunale saranno localizzati n. 6 aerogeneratori e con essi le viabilità di accesso, le piazzole di servizio e i relativi cavi di potenza in MT. Gli aerogeneratori hanno la seguente denominazione: PESPA03, PESPA04, PESPA05, PESPA06, PESPA07, PESPA08.
- Candela: all'interno del territorio comunale saranno localizzati n. 2 aerogeneratori e con essi le viabilità di accesso, le piazzole di servizio e i relativi cavi di potenza in MT. Gli aerogeneratori hanno la seguente denominazione: PESPA01, PESPA02.  
Inoltre, sempre nel territorio comunale, sarà localizzata parte della dorsale principale dei cavi di potenza in MT.
- Deliceto: all'interno del territorio comunale, troveranno collocazione la parte finale della dorsale principale dei cavi di potenza in MT e la Sottostazione Utente.



Layout area di progetto su CTR (dall'elaborato della Società, *Relazione paesaggistica*).



Vista di insieme degli aerogeneratori

Vista d'insieme degli aerogeneratori (dall'elaborato della Società, *Relazione paesaggistica*).

Altre opere previste dall'intervento in esame sono:

- n. 8 plinti di fondazione degli aerogeneratori di forma tronco conica con base maggiore avente diametro pari a 21,4 m, base minore di diametro pari a 5,60 m e altezza pari a 2,40 m (per ciascun plinto si stima il getto di 734 mc che moltiplicati per 8 da un totale di circa 5.872 mc con un impegno di acciaio pari a circa 120 kg/mc anche in questo caso;
- n. 16 pali x 8 aerogeneratori per un totale di 128 pali aventi diametro pari a 1 m e profondità non inferiore a 26 m (si stima un totale di calcestruzzo di circa 2.612 mc con un impegno di acciaio pari a circa 120 kg/m<sup>3</sup>).
- n. 8 piazzole di montaggio che avranno forma trapezoidale, di base maggiore pari a 87 m, base minore pari a 14 m, altezza pari a 41 m.
- una sottostazione elettrica, composta di opere civili e opere elettromeccaniche, nei pressi della Stazione Elettrica TERNA di Deliceto.
- nuove piste per il raggiungimento delle postazioni degli aerogeneratori da parte dei mezzi di cui al punto precedente (si tratta di circa 3.110 m di nuova viabilità);

**CONSIDERATO** che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, esaminati gli elaborati del progetto e del SIA, con nota prot. n. 6899 del 21/09/2020, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale, che di seguito si riporta integralmente:

A

«In riscontro alla nota di codesta DG ABAP Servizio V del 12.08.2020 prot. 24079-P, acquisita in atti in data 14.08.2020 prot. 6033, esaminata la documentazione progettuale e la Carta Archeologica del Rischio pubblicate sulla piattaforma *web* del Ministero dell'Ambiente, si fornisce il parere di competenza.

#### OSSERVAZIONI PRELIMINARI.

Il "Rapporto statistico 2018 – Energie da fonti rinnovabili in Italia" elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011 pubblicato a Dicembre 2019 fa emergere che, in termini assoluti, alla fine del 2018 la Regione con la maggiore potenza eolica installata è la Puglia con 2.523,3 MW. La provincia di Foggia detiene il primato nazionale con il 20,1% della potenza eolica installata.

Tale circostanza rende ineludibile la verifica puntuale circa gli impatti cumulativi che l'impianto proposto è destinato a generare nonché la verifica delle pressioni sull'intero sistema culturale.

#### DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO.

L'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica prevede la realizzazione di:

- ♦ n. 8 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6,00 MW, per una potenza complessiva di 48,00 MW, con altezza del mozzo fino a 122,5 m e raggio del rotore fino a 77,5 m per un'altezza complessiva di 200 m;
- ♦ viabilità pari a 11360,092 m di strade e piazzole di cui 6990,00 m esistenti. Gli aerogeneratori sono ubicati a quote variabili da 290 m.s.l.m. a 395 m.s.l.m.;
- ♦ realizzazione di cavidotto di connessione di oltre 12 km, stazione di smistamento e sottostazione di trasformazione e connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale;
- ♦ n. 8 piazzole di montaggio di forma trapezoidale, con un'area di oltre 2000 mq ciascuna. Per ciascuna piazzola si prevede la realizzazione di n. 4 piccole piazzole di dimensioni pari a circa 100 mq, per lo stazionamento delle gru ausiliare utili all'assemblaggio del braccio tralicciato della gru principale;
- ♦ getto di n. 16 pali x 8 aerogeneratori per un totale di 128 pali aventi diametro pari a 1 m e profondità non inferiore a 26 m;
- ♦ getto di n. 8 plinti di fondazione in cemento armato per un volume di 734 m<sup>3</sup> per ciascun plinto (profondità pari a circa 3,00 m) e complessivi 5.872 m<sup>3</sup> circa di calcestruzzo.

Ogni aerogeneratore presenta un rotore di diametro 155 m ed altezza al mozzo di 122,5 m per un'altezza complessiva di 200 m.

Il progetto si localizza all'interno dei seguenti riferimenti catastali:

Sant'Agata di Puglia: Fogli di mappa catastale n. 11, 12, 13, 14;

Candela: Fogli di mappa catastale n. 2, 3, 4, 5;

Ascoli Satriano: Fogli di mappa catastale n. 71, 78;

Deliceto: Foglio di mappa catastale n. 42.

L'impianto è ubicato nei territori dei seguenti Comuni in Provincia di Foggia:

- Sant'Agata di Puglia: all'interno del territorio comunale saranno localizzati n. 6 aerogeneratori e con essi le viabilità di accesso, le piazzole di servizio e i relativi cavi di potenza in MT. Gli aerogeneratori hanno la seguente denominazione: PESPA03, PESPA04, PESPA05, PESPA06, PESPA07, PESPA08.
- Candela: all'interno del territorio comunale saranno localizzati n. 2 aerogeneratori e con essi le viabilità di accesso, le piazzole di servizio e i relativi cavi di potenza in MT. Gli



aerogeneratori hanno la seguente denominazione: PESPA01, PESPA02. Inoltre, sempre nel territorio comunale, sarà localizzata parte della dorsale principale dei cavi di potenza in MT.

- Deliceto: all'interno del territorio comunale, troverà collocazione la parte finale della dorsale principale dei cavi di potenza in MT e la Sottostazione Utente.

#### VALUTAZIONI PAESAGGISTICHE

Gli impatti derivanti dall'inserimento del parco eolico proposto vanno valutati nell'ambito di un'area buffer pari a 50 volte l'altezza complessiva degli aerogeneratori, che, nel caso specifico, risulta di 10 km, in base alle specifiche Linee Guida nazionali (D.M. 10/09/2010, Allegato IV, paragrafo, 3.1 lett. b).

La presente istruttoria è redatta secondo quanto previsto dalla seguente normativa: Linee Guida Nazionali (D.M. 10/09/2010); Indirizzi per la valutazione degli impatti cumulativi DGR 2122 del 23/10/2012; tenendo conto di quanto previsto dagli Obiettivi di qualità e dallo Scenario Strategico della Scheda d'Ambito "Tavoliere" e Figura territoriale "Lucera e le serre dei Monti Dauni" del Piano Paesaggistico (PPTR) che interessano l'area e Linee guida impianti FER del PPTR (Elab. 4.4.1 parte 1 e 2), infine, per le valutazioni in ordine agli aspetti archeologici, la Parte II del Codice dei BB.CC.

*Descrizione dell'area d'intervento: il patrimonio culturale.*

L'area di intervento è parte di un territorio vasto caratterizzato dal rapporto tra i lievi declivi della Piana del Tavoliere e le serre dei Monti Dauni, entrambe messe in comunicazione dai percorsi che attraversano la campagna del Tavoliere e collegano la costa alla viabilità pedemontana, seguendo parallelamente l'antica Via Traiana marittima.

Il sito di progetto è ubicato nella Valle del Carapelle, parte di un palinsesto culturale paesaggistico ed archeologico costellato di masserie e presidi dell'architettura rurale di varie epoche, oltre a numerose poste legate alla transumanza. Ma soprattutto, si tratta di un'area fondamentale circondata a quota più alta dai centri di crinale di Ascoli Satriano, Candela, Sant'Agata di Puglia, Deliceto e Castelluccio dei Sauri. Una corona apicale di città che guarda la valle fluviale ed espone i castelli medievali come principali traguardi visivi, reciprocamente messi in relazione dal fondovalle. È eredità di un ricchissimo apparato difensivo che nel XIII secolo costituiva una fitta maglia tra le più importanti dell'Italia meridionale, i cui fatti storici sono ampiamente documentati da cospicua letteratura. Un articolato progetto di territorio che, delineato in epoca bizantina - spesso su antecedenti più antichi - si afferma con i normanni. Ma è soprattutto sotto Federico II che i castelli dauni, nelle loro diverse accezioni funzionali, diventano parte integrante di un programma che li lega intimamente alla morfologia del territorio, come elementi nodali di un tessuto paratattico che coinvolge monte e piano, crinale e valle, colle e costa, esteso dal Subappennino all'Adriatico. Un sistema di vertici che doveva "sorvegliare" sia i percorsi di accesso alla pianura da ovest, lungo i corsi fluviali del Fortore, del Celone, del Cervaro, del Carapelle e della valle dell'Ofanto, sia gli insediamenti di pianura, i margini costieri e in special modo i porti. Un ambizioso progetto consolidato dagli angioini fino alla morte di Carlo I, cui seguì il lento spopolamento della Capitanata con il conseguente abbandono delle fortificazioni che in molti casi, nel periodo di pace dopo il 1500, furono trasformate in residenze nobiliari.

Ciò che emerge, in particolare, è il valore unico del rapporto percettivo valle-monte e monte-valle.



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

A

Inoltre, considerata l'area buffer di 10000 m, la trama dei percorsi di antico impianto e il palinsesto antropico racchiude un fitto complesso di ulteriori beni culturali, comprendenti:

- 81 beni tra masserie, poste, ruderi e chiese;
- 3 Zone di interesse archeologico (ZIA 1 Sedia d'Orlando ARC0041 Comune di Ascoli Satriano; ZIA 2 Vincolo Archeologico Faragola ARC0040 Comune di Ascoli Satriano, ZIA 3 Vincolo Archeologico Serpente ARC0043 Comune di Ascoli Satriano);
- 83 Aree a rischio archeologico
- numerosi beni interessati da Vincolo Archeologico, Segnalazione Archeologica e Vincolo Architettonico e in particolare:  
Ascoli Satriano: Ponte romano, Località Serpente, Località Paruzzi (necropoli dauna), Località Tesoro (acquedotto romano), Masseria Palazzo D'Ascoli, Sedia D'Orlando  
Castelluccio dei Sauri: Sterparo  
Deliceto: Serra di Castro, Chiesa ed ex convento della Consolazione, Chiesa Maria Santissima dell'Omitelio  
Sant'Agata di Puglia: Bastia (insediamento romano), Ponte romano, Complesso conventuale di Sant'Antuono.

*Interferenze con il patrimonio culturale:*

- compromissione del rapporto percettivo valle-monte e monte-valle, in quanto gli aerogeneratori, nel loro complesso, determinerebbero una interferenza percettiva con la leggibilità del sistema dei beni culturali in rapporto all'orografia, divenendo detrattori paesaggistici per quel che riguarda il legame intervisivo tra il Carapelle e i castelli di crinale. Peraltro, si ritiene che l'elaborato "FOTOSIMULAZIONE DELL'INTERFERENZA DELL'IMPIANTO CON I CENTRI ABITATI" confermi la valutazione espressa, sia per l'effetto selva cumulativo che le torri determinerebbero, sommandosi ad altri impianti esistenti, sia perché le foto non sono riprese dai punti significativi sul piano della tutela del patrimonio culturale.
- le torri, alte 200 m, introdurrebbero un grave fuorisca in prossimità dei beni storico culturali diffusamente presenti nelle aree contermini, mortificandone la presenza nel paesaggio rurale. Lo dimostrano anche i pochi confronti contenuti nell'elaborato "FOTOSIMULAZIONE DELL'ASPETTO DEFINITIVO DELL'IMPIANTO CON PUNTI DI RIPRESA" (si veda in particolare la scheda 3/12 con la Masseria Ciommarino, già interessata da altri aerogeneratori esistenti, che verrebbe definitivamente inglobata nel parco eolico; o la scheda 4/12, con la Masseria Palino che perde il suo bilanciamento percettivo con i rilievi opposti alla SP 101, il cui profilo sarebbe compromesso dal disordine delle pale collocate a quote diverse).
- l'impianto sarebbe direttamente visibile dal sito e dal contesto di Faragola, compromettendo ulteriormente il rapporto con il fondovalle che costituisce uno dei principali valori insediativi della villa romana, già minato da altre trasformazioni incongrue del passato;
- l'impianto sarebbe direttamente visibile dai due "ponti romani" di Ascoli Satriano e Sant'Agata di Puglia. In particolare si segnala l'estrema prossimità degli aerogeneratori a quello di Sant'Agata di Puglia.

*Interferenze con BP e UCP ai sensi del vigente PPTR della Regione Puglia*

- BP Zone gravate da usi civici;



- BP Fiumi, torrenti e acque pubbliche (Torrente Carapelle, Torrente Calaggio, R.d. 20/12/1914 n. 6441 in G.U. n.93 del 13/04/1915; Vallone delle Coste e Melascino o Torrente S. Gennaro, R.d. 20/12/1914 n. 6441 in G.U. n.93 del 13/04/1915; Fosso Tufara, R.d. 20/12/1914 n. 6441 in G.U. n.93 del 13/04/1915; Marana di S. Petito -Vallone di Monterotondo, R.d. 20/12/1914 n. 6441 in G.U. n.93 del 13/04/1915; Marana di Pozzo Salito - Fosso Viticone, R.d. 20/12/1914 n. 6441 in G.U. n.93 del 13/04/1915);
- UCP aree appartenenti alla rete dei tratturi e aree di rispetto (Regio Tratturello n. 38 Cervaro Candela Sant'Agata);
- UCP Strade a valenza paesaggistica (SP 101, SP 102). L'interferenza visiva dell'impianto, sarebbe notevole, in particolare riferendosi agli aerogeneratori 3-4-5-6-7-8.
- UCP Formazioni Arbustive in evoluzione naturale.
- UCP Testimonianze della stratificazione insediativa. Si veda paragrafo precedente "Interferenze con il patrimonio culturale".

#### *Effetti cumulativi*

L'impianto si inserisce in un contesto territoriale già interessato da altri impianti eolici, per un totale di 157 aerogeneratori, solo per restare nell'ambito dell'area buffer di 10.000 m. Basterebbe questo solo dato per comprendere la pervasività degli impianti esistenti che il progetto in esame andrebbe ulteriormente ad aggravare, senza contare gli impianti da altre fonti energetiche, non inseriti nell'elaborato "IMPATTI CUMULATIVI". Un dato ulteriormente confermato dalle fotosimulazioni dello stesso elaborato, nonostante i punti di ripresa "opportunosamente" scelti.

#### *Conclusioni*

Valutando l'impianto nella complessità di relazioni con l'ambito territoriale in cui si inseriscono e attraverso l'interferenza dei vincoli esistenti con le singole parti dello stesso, questo Ufficio ritiene di non poter esprimere parere favorevole per gli aspetti paesaggistici in quanto l'impianto, come rilevato in istruttoria, risulta nel complesso in contrasto con le Linee Guida 4.4.1 del PPTR e con gli obiettivi di qualità predisposti dalle specifiche normative d'uso di cui all'Elaborato 5.3 (Tavoliere) – Sezione C2 dello stesso.

Il parco eolico, infatti, si inserirebbe in un paesaggio agrario caratterizzato da visuali aperte dominate da vasti seminativi e pascoli, nonché da corsi d'acqua pubblica, da tratturi della transumanza, dalla presenza di importanti testimonianze della stratificazione insediativa, segni antropici di elevato valore storico-culturale individuati dal PPTR della Puglia (approvato con Deliberazione n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23/03/2015), alcuni dei quali sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 42/2004.

La realizzazione degli aerogeneratori in tale area, determinerebbe un'alterazione delle visuali panoramiche, introducendo, nelle prospettive e nei coni visuali, significativi elementi di disturbo anche per chi percorre in entrambi i sensi di marcia i percorsi vallivi e i crinali (SP 101 e SP 102 - strade Panoramiche e a Valenza Paesaggistica del PPTR), nonché dalla strada ad alta fruizione Autostrada Napoli - Canosa di Puglia A16/E842, determinando un'alterazione permanente degli orizzonti visivi.

Ad essi si aggiunge l'ulteriore danno percettivo determinato dall'intasamento percettivo del fondovalle, con torri alte 200 m, in un contesto delicato nel quale, come detto nel paragrafo "Descrizione dell'area d'intervento: il patrimonio culturale" gli apici insediativi dei castelli e dei centri urbani che "guardano" il fondovalle del Carapelle e del Calaggio costituiscono un carattere storico-culturale e paesaggistico-insediativo da preservare.

Si evidenzia, infine, che tutto il contesto, in ragione dei limitati processi di antropizzazione, risulta di significativo valore naturalistico, paesaggistico e storico-testimoniale, ad oggi già compromesso dalla presenza di numerosi impianti eolici realizzati e/o autorizzati (cfr D.G.R. 2122/2012 - Aspetti tecnici e di dettaglio emanati con Determinazione del Servizio Ecologia Regionale n. 162 del 06.06.2014). La realizzazione di 8 aerogeneratori, alti 200 metri, determinerebbe un significativo impatto cumulativo sulle visuali paesaggistiche, interferente con le invarianti strutturali che identificano la Figura Territoriale 3.5/ Lucera e le serre dei Monti Dauni (cfr PPTR - Schede d'ambito Sezione B).

#### VALUTAZIONI ARCHEOLOGICHE

In relazione agli aspetti di tutela archeologica, la Scrivente rappresenta quanto segue.

Per quanto attiene gli aspetti archeologici, la Scrivente esprime forti perplessità sull'intervento in oggetto poiché nella disamina della Carta del Rischio Archeologico si è rilevato quanto segue. Il progetto di realizzazione dell'impianto in oggetto presenta un rilevante impatto sui beni archeologici già noti presenti nell'area, per le motivazioni qui di seguito indicate.

Il parco eolico, risulta costituito da otto torri e relative opere infrastrutturali di connessione (cavidotti, viabilità d'accesso, cabine ed armadietti) in agro dei Comuni di Sant'Agata di Puglia, Candela, Ascoli Satriano, per arrivare al punto di connessione presso la centrale elettrica in località masseria d'Amendola in agro del Comune di Deliceto.

Tutta l'area dell'impianto eolico e i relativi lavori per la sua realizzazione incidono su un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da tracce di insediamenti antichi inquadrabili, in particolare, tra il Neolitico, l'età daunia e l'età romana e tardoantica, note dalla bibliografia scientifica di settore, rilevate nella Carta Archeologica della Regione Puglia, individuate nell'ambito del PPTR\_zone di interesse archeologico\_Rete Tratturi e risultanti dalle ricognizioni svolte direttamente sul campo in occasione della redazione della Carta Archeologica del Rischio per questo progetto specifico e di altre Carte elaborate in occasione della presentazione di altri impianti.

Di seguito, in dettaglio, si elencano le evidenze archeologiche ricadenti all'interno dei territori comunali di Sant'Agata di Puglia, Candela, Ascoli Satriano e Deliceto, tutti in provincia di Foggia:

1. nei pressi della centrale elettrica in località Mass. d'Amendola, ricognizioni condotte per un progetto Terna hanno consentito di individuare diverse evidenze archeologiche: i siti denominati DEL4, costituito da un affioramento di reperti inquadrabili nell'ambito dell'età neolitica, localizzato a circa 400 m ad O di mass. D'Amendola; DEL10, costituito da un'area di affioramento di reperti caratterizzata dalla discreta presenza di frammenti ceramici e litici attribuibili anch'essi ad età neolitica; DEL11, sempre un'area di affioramento di reperti caratterizzata dalla discreta presenza di frammenti ceramici e litici attribuibili ad età neolitica; il sito DEL1, individuato in località Piano d'Amendola nel corso dei lavori eseguiti per la realizzazione della sottostazione TERNA e di limitrofi tratti di cavidotti, ha permesso di indagare un totale di 10 sepolture di età tardoantica;
2. nei pressi della centrale elettrica, in località Masseriola, è stato individuato il sito denominato DEL12, un'area di concentrazione di ciottoli misti a ceramica e laterizi riconducibili ad un insediamento rurale di età repubblicana (probabilmente una fattoria), con fasi di vita in età imperiale e tardoantica (verosimilmente una villa);

\*

3. nei pressi della centrale elettrica, in località Piano d'Amendola, è stato individuato, grazie a scavi condotti preliminarmente alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in località La Mezzana-Piano d'Amendola, il sito denominato ASC1; qui, su un'area che ricade all'interno di un settore del duplice sistema di centuriazioni ascolano, è stata individuata una necropoli che, sulla base di confronti con il materiale dei corredi funerari, è stata datata ad età augustea: sono state complessivamente individuate 42 tombe, sia ad inumazione che ad incinerazione. Le tombe risultano allineate in senso NO-SE ad un tracciato stradale in ciottoli e frammenti di laterizi, allettati con terra mista a malta; sono stati messi in luce, inoltre, lembi di un acciottolato che forse rivestivano il piano di calpestio in terra pressata della necropoli, di cui si conservano solo labili tracce;
4. a nord della centrale elettrica, in località Pozzo Pascuccio, sono stati individuati i siti DEL2 e DEL3. Il primo, individuato attraverso indagini di scavo archeologico preliminare nell'ambito dei lavori funzionali alla realizzazione di un parco eolico in agro di Deliceto, consiste in una necropoli neolitica, cui afferiscono due tombe a grotticella con pozzetto di accesso laterale, ricavate nel banco geologico e a pianta ellittica, e una tomba a fossa terragna, a pianta ovaleggiante; il secondo, invece, consiste in un complesso di anomalie aerofotografiche riconducibili ad una villa di età romana;
5. lungo il cavidotto esterno, partendo dalla centrale elettrica, in direzione sud, in località Pozzo Salito, è stato individuato il sito DEL9, un'area di affioramento di reperti caratterizzata da una concentrazione di materiale laterizio misto a ciottoli e ceramica di età romana e tardoantica, riferibile verosimilmente ad una fattoria;
6. nei pressi della T.7, in località Serra Palino, sono stati individuati i siti denominati SAG11 e SAG12: si tratta di aree di affioramento di reperti caratterizzate da una concentrazione di materiale laterizio misto a ciottoli e ceramica databile a IV-III sec. a.C., riferibili verosimilmente ad una fattoria, da collegare tra di loro;
7. nei pressi del cavidotto esterno che, dalla località Ciammarino, attraversa la località Viticone, per ricongiungersi a SSE con il cavidotto interno che collega le torri da 3 a 8, sono stati individuati i siti denominati SAG7, SAG3, SAG9, SAG10, SAG6. Il sito SAG3, in località Viticone, individuato durante attività archeologiche preliminari condotte nel corso dei lavori per la realizzazione di un parco eolico in agro di Sant'Agata, è costituito da evidenze archeologiche riconducibili ad un insediamento rurale a carattere abitativo databile ad età imperiale; il sito SAG6, localizzato in prossimità delle Mass. Palino e Mass. Ciciriello, individuato con ricerche archeologiche preliminari di superficie, consiste in un affioramento di reperti inquadrabili nell'ambito dell'età repubblicana (IV - I sec. a.C.); il sito SAG7, in località Ciammarino, individuato nel corso delle ricerche archeologiche preliminari di superficie condotte in relazione al progetto TERNA di realizzazione di raccordi della SE di Deliceto alla linea esistente a 150kW "Accadia – Vallesaccarda", è stato riconosciuto dalla presenza di un affioramento di reperti che ha restituito prevalentemente frammenti di ceramica comune e di laterizi, con radi elementi di ceramica comune da fuoco; infine, il sito SAG10, in località Palino, e il sito SAG9, in località Palino-Masseria Palino, presentano entrambi un'area di affioramento di reperti caratterizzata da una concentrazione di materiale laterizio misto a ciottoli e ceramica di età repubblicana e tardoantica, riferibili verosimilmente a fattorie;

✱

8. il tracciato del cavidotto esterno, che collega le torri dalla 3 alla 8 con le torri 1 e 2, ricalca per un lungo tratto, a partire dalla località Masseria Restinella, il tracciato del Regio Tratturello n.38 "Cervaro-Candela-Sant'Agata", ricalcante l'odierna Strada Provinciale 101;
9. sempre lungo il suddetto cavidotto esterno, in località Lisco e Masseria Giardino, in prossimità del torrente S. Gennaro, sono stati individuati i siti denominati CAN1, CAN2, CAN3. Lungo la strada Candela-S. Agata di Puglia (CAN1) sono state individuate tre basi di piloni in opus incertum, riferibili ai ruderi di un ponte prossimo al torrente S. Gennaro, non lontano dal suo punto di confluenza nel torrente Carapelle. Il ponte è stato messo in relazione con la via Herculia o, forse, con la via Herdonitana. Scavi archeologici condotti preliminarmente alla realizzazione di un tratto del metanodotto SNAM Massafra-Biccari, hanno consentito di individuare un tracciato stradale in ciottoli (4x5 m) orientato in senso NE-SO e una tomba a cassa con copertura alla cappuccina (CAN2). La direttrice di percorrenza della strada sembra essere parallela a quella del corso del Carapelle e ortogonale rispetto a quella di un asse viario servito dal limitrofo ponte prossimo al torrente S. Gennaro (si veda il sito CAN1). Durante i medesimi scavi archeologici è stata individuata una villa di età romana e tardoantica (CAN3): dell'insediamento di età imperiale (fine I sec. a.C. - II sec. d.C.) sono stati riconosciuti una corte centrale con 8 pilastri, probabilmente utilizzato come granario, circondato da una serie di vani quadrangolari. Ben riconoscibile un'area scoperta, affacciata a est sul cortile, che forse fungeva da zona di raccordo tra la zona rustico/produttiva e un ipotetico settore residenziale. Di età tardoantica (III-V sec. d.C.) alcuni interventi di rimodulazione dei percorsi interni e di ripartizione dei vani preesistenti, utilizzati come spazi ad uso abitativo e produttivo;
10. nei pressi della T.2, in località Giardino e Ischia dei Mulini, sono stati individuati i siti denominati: CAN5, individuato nel corso di una campagna di ricognizioni archeologiche condotte nel 1991 dall'Università di Bologna, consiste in un'area di affioramento estesa circa 1000 mq, da riferire probabilmente ad una fattoria di età romana con tetto di coppi; CAN6, individuato nel corso di una campagna di ricognizioni archeologiche condotte nel 1990 dall'Università di Bologna, consistente in un affioramento di reperti esteso circa 6 ha, al cui interno furono distinti un settore centro-orientale, riferito forse ad una villa, una zona settentrionale, pertinente ad impianti produttivi, probabilmente di laterizi o di ceramica (identificati per la presenza di scarti di fornace), ed un settore sud-orientale, dove è possibile che si sviluppavano abitazioni a nuclei sparsi. Una successiva ispezione di superficie del complesso rurale ha consentito di riconoscere due aree di reperti: la più estesa corrisponde alla zona in cui sono visibili anomalie aerofotografiche riconducibili al sito, l'altra è localizzata a circa 80 m a OSO della prima, forse identificabile con una necropoli per la presenza quasi esclusiva di laterizi; in corrispondenza dell'angolo NO del campo investigato è stato inoltre individuato un cumulo di pietre frammiste a spezzoni di dolia e a una base lapidea per torchio; CAN7, una modesta concentrazione di materiale archeologico caratterizzata dalla presenza di pochi frammenti ceramici frammisti a spezzoni di laterizi, riconosciuta durante le ricognizioni di superficie condotte preliminarmente ai lavori di installazione di un impianto fotovoltaico nel territorio comunale di Candela; infine il sito denominato CAN8, in località Serra Giardino, che risulta attraversato dal



cavidotto interno che collega le torri 1 e 2, che presenta le medesime caratteristiche del sito precedente CAN7;

11. nei pressi della T.1, in località Ischia dei Mulini, è stato individuato, nel corso di una campagna di ricognizioni archeologiche condotte nel 1991 dall'Università di Bologna, il sito denominato ASC4, che occupa un'area estesa circa 3000 mq caratterizzata dalla presenza di ciottoli, laterizi, ceramica, scorie e scarti ceramici.

Si segnala, inoltre, che le fonti toponomastiche attesterebbero nelle località Palino/Serra Palino/Mass. Palino la probabile presenza di un gaio longobardo attestato dalle fonti documentarie, denominato gaio Paline, che andrebbe identificato con un'area scarsamente popolata, in cui si registrerebbe la compresenza di boschi, arativi, colture intensive, pascoli e incolti.

L'area oggetto d'indagine non è direttamente interessata dal passaggio di strade romane; tuttavia poco distanti dall'area passavano due delle più importanti arterie riferibili alla viabilità romana: la Via Traiana a Nord e la Via Appia più a Sud. Queste due grandi arterie non interferiscono con la zona interessata dall'impianto, mentre per quanto riguarda la viabilità secondaria è certa la vicinanza, all'area in oggetto, della via Herdonitanao Via Aurelia Aeclanensis che, lasciando a destra il colle di Candela, proseguiva verso Herdonia. Lungo il percorso di questa via si rintracciano alcuni ponti e, nell'area interessata dal progetto, insiste il ponte Palino, su un rigagnolo a prosecuzione del torrente Vallone di Monterotondo. La datazione del ponte è collocata tra il I a.C. e il II d.C. ma è stato oggetto di numerosi rifacimenti e mutamenti fino al secolo scorso. Il toponimo deriva dalla vicina masseria il cui nucleo originario risale al '500 e nei pressi della quale affioramenti di materiale ceramico inducono ad ipotizzare la presenza di un sito archeologico.

Inoltre, si ricorda come la Rete Tratturi rappresenti una testimonianza secolare ininterrotta dei percorsi di genti e armenti da epoca antica ad oggi, ulteriore conferma della continuità storico-topografica dell'arteria antica di percorrenza e attraversamento del territorio, ed in quanto tale sottoposta a regime di vincolo archeologico ai sensi della parte II del Codice BB.CC., D.M. 22/12/1983, e tutelata come "Ulteriore Contesto Paesaggistico" ai sensi dell'art. 143 del medesimo Codice e del PPTR vigente. Giova, inoltre, rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale, sopra citata, è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie alla candidatura transnazionale de "La Transumanza" all'UNESCO, presentata nel marzo 2018 da parte dell'Italia, capofila, insieme alla Grecia e all'Austria. Tale candidatura, nel dicembre 2019, ha portato all'iscrizione ufficiale della transumanza, con tutti i percorsi ad essa associati, nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità.

In conclusione, sebbene l'impianto in progetto abbia evidenziato dirette interferenze solo con alcune emergenze di natura archeologica rilevate, il fatto che nel territorio immediatamente circostante ci sia una massiccia presenza di testimonianze archeologiche che caratterizzano il paesaggio storico dell'area in esame, rende tutto il territorio una "riserva archeologica" degna di essere salvaguardata così come previsto all'art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall'Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015.

Questa Soprintendenza dunque, per quanto di competenza e relativamente ai lavori che comportano interferenze con suoli al di sotto delle quote di campagna attuali, ritiene il progetto de quo non compatibile con le esigenze di tutela del territorio in esame.



Per quanto sopra considerato ed esposto, la costruzione del parco eolico in oggetto, prevedendo la realizzazione di n. 8 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6,0 MW di altezza complessiva pari a 200 metri contrasta con le richiamate Linee Guida Rinnovabili e con le NTA dello stesso Piano e risulta pregiudizievole alla conservazione del palinsesto archeologico.

Questa Soprintendenza pertanto esprime parere negativo alla realizzazione dell'impianto in valutazione risultando incompatibile con le esigenze di tutela».

**CONSIDERATO** il seguente contributo istruttorio del Servizio II di questa Direzione Generale, espresso con nota prot. n. 32477 del 06/11/2020:

«Si fa riferimento alla nota di codesto Servizio prot. n. 24079 del 12.8.2020 e alla nota prot. n. 6899 del 21.9.2020, con cui la competente SABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (di seguito "Soprintendenza") trasmette il proprio parere in merito alle opere in oggetto.

Lo scrivente Servizio, vista la citata nota della Soprintendenza n. 6899/2020 ed esaminata la documentazione di progetto e la *Relazione archeologica* comprensiva dell'elaborato grafico relativo ai siti d'interesse archeologico noti nell'area d'intervento, pubblicati sulla piattaforma web del Ministero dell'Ambiente, rappresenta quanto segue.

Si prende atto della mancata esecuzione, nell'ambito della redazione della suddetta *Relazione*, di ricognizioni archeologiche sistematiche volte all'osservazione dei terreni, non eseguite e posticipate "ad una fase successiva, in modo da poter espletare tale attività in condizioni di visibilità dei terreni sufficientemente adeguate".

Si prende atto, inoltre, della valutazione formulata nell'ambito della suddetta *Relazione* in merito al rischio archeologico del distretto territoriale analizzato, stimato come **medio-alto**.

La Soprintendenza rileva che tutta l'area interessata dalle opere in progetto afferisce a un "comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da tracce di insediamenti antichi inquadrabili, in particolare, tra il Neolitico, l'età daunia e l'età romana e tardoantica, note dalla bibliografia scientifica di settore, rilevate nella *Carta Archeologica della Regione Puglia, individuate nell'ambito del PPTR\_zone di interesse archeologico\_Rete Tratturi*", la cui complessità è dettagliatamente riportata con la disamina delle evidenze archeologiche ricadenti all'interno dei territori comunali di Sant'Agata di Puglia, Candela, Ascoli Satriano e Deliceto, di cui di seguito si riporta una sintesi:

12. "nei pressi della **centrale elettrica** in località Mass. d'Amendola [...]: i siti denominati **DELA**, costituito da un affioramento di reperti inquadrabili nell'ambito dell'età neolitica, [...]; **DEL10**, costituito da un'area di affioramento di reperti caratterizzata dalla discreta presenza di frammenti ceramici e litici attribuibili anch'essi ad età neolitica; **DEL11**, sempre un'area di affioramento di reperti caratterizzata dalla discreta presenza di frammenti ceramici e litici attribuibili ad età neolitica; il sito **DEL1**, individuato in località Piano d'Amendola [...] ha permesso di indagare un totale di 10 sepolture di età tardoantica;
13. nei pressi della **centrale elettrica**, in località Masseriola, è stato individuato il sito denominato **DEL12**, un'area di concentrazione di ciottoli misti a ceramica e laterizi riconducibili ad un insediamento rurale di età repubblicana (probabilmente una fattoria), con fasi di vita in età imperiale e tardoantica (verosimilmente una villa);

14. *nei pressi della **centrale elettrica**, in località Piano d'Amendola, è stato individuato[...] il sito denominato **ASC1**; qui, su un'area che ricade all'interno di un settore del duplice sistema di centuriazioni ascolano, è stata individuata una necropoli che, sulla base di confronti con il materiale dei corredi funerari, è stata datata ad età augustea: sono state complessivamente individuate 42 tombe, sia ad inumazione che ad incinerazione. [...] sono stati messi in luce, inoltre, lembi di un acciottolato che forse rivestivano il piano di calpestio in terra pressata della necropoli, di cui si conservano solo labili tracce;*
15. *a nord della **centrale elettrica**, in località Pozzo Pascuccio, sono stati individuati i siti **DEL2** e **DEL3**. Il primo[...] consiste in una necropoli neolitica, cui afferiscono due tombe a grotticella con pozzetto di accesso laterale, ricavate nel banco geologico e a pianta ellittica, e una tomba a fossa terragna, a pianta ovaleggiante; il secondo, invece, consiste in un complesso di anomalie aerofotografiche riconducibili ad una villa di età romana;*
16. *lungo il **cavidotto esterno**, [...] è stato individuato il sito **DEL9**, un'area di affioramento di reperti caratterizzata da una concentrazione di materiale laterizio misto a ciottoli e ceramica di età romana e tardoantica, riferibile verosimilmente ad una fattoria;*
17. *nei pressi della **T.7**, in località Serra Palino, sono stati individuati i siti denominati **SAG11** e **SAG12**: si tratta di aree di affioramento di reperti caratterizzate da una concentrazione di materiale laterizio misto a ciottoli e ceramica databile a IV-III sec. a.C., riferibili verosimilmente ad una fattoria, da collegare tra di loro;*
18. *[...] il sito **SAG6**, localizzato in prossimità delle Mass. Palino e Mass. Ciciriello, [...] consiste in un affioramento di reperti inquadrabili nell'ambito dell'età repubblicana (IV - I sec. a.C.); [...] infine, il sito **SAG10**, in località Palino, e il sito **SAG9**, in località Palino-Masseria Palino, presentano entrambi un'area di affioramento di reperti caratterizzata da una concentrazione di materiale laterizio misto a ciottoli e ceramica di età repubblicana e tardoantica, riferibili verosimilmente a fattorie;*
19. *il tracciato del **cavidotto esterno**, che collega le torri dalla 3 alla 8 con le torri 1 e 2, ricalca per un lungo tratto, a partire dalla località Masseria Restinella, il tracciato del Regio Tratturello n.38 "Cervaro-Candela-Sant'Agata", ricalcante l'odierna Strada Provinciale 101;*
20. *sempre lungo il suddetto **cavidotto esterno**, in località Lisco e Masseria Giardino, [...] sono stati individuati i siti denominati **CAN1**, **CAN2**, **CAN3**. Lungo la strada Candela-S. Agata di Puglia (**CAN1**) sono state individuate tre basi di piloni in opus incertum, riferibili ai ruderi di un ponte prossimo al torrente S. Gennaro, non lontano dal suo punto di confluenza nel torrente Carapelle. Il ponte è stato messo in relazione con la via Herculia o, forse, con la via Herdonitana. Scavi archeologici [...] hanno consentito di individuare un tracciato stradale in ciottoli (4x5 m) orientato in senso NE-SO e una tomba a cassa con copertura alla cappuccina (**CAN2**). [...] Durante i medesimi scavi archeologici è stata individuata una villa di età romana e tardoantica (**CAN3**): dell'insediamento di età imperiale (fine I sec. a.C. - II sec. d.C.) [...]. Ben riconoscibile un'area scoperta, affacciata a est sul cortile, che forse fungeva da zona di raccordo tra la zona rustico/produttiva e un ipotetico settore residenziale. Di età tardoantica (III-V*

- sec. d.C.) alcuni interventi di rimodulazione dei percorsi interni e di ripartizione dei vani preesistenti, utilizzati come spazi ad uso abitativo e produttivo;
21. nei pressi della T.2, in località Giardino e Ischia dei Mulini, sono stati individuati i siti denominati: **CAN5**[...]consiste in un'area di affioramento estesa circa 1000 mq, da riferire probabilmente ad una fattoria di età romana con tetto di coppi; **CAN6** [...] consistente in un affioramento di reperti esteso circa 6 ha, al cui interno furono distinti un settore centro-orientale, riferito forse ad una villa, una zona settentrionale, pertinente ad impianti produttivi, [...], ed un settore sud-orientale, dove è possibile che si sviluppassero abitazioni a nuclei sparsi. Una successiva ispezione di superficie del complesso rurale ha consentito di riconoscere due aree di reperti: la più estesa corrisponde alla zona in cui sono visibili anomalie aerofotografiche riconducibili al sito, l'altra [...] forse identificabile con una necropoli per la presenza quasi esclusiva di laterizi [...]; **CAN7**, una modesta concentrazione di materiale archeologico caratterizzata dalla presenza di pochi frammenti ceramici frammisti a spezzoni di laterizi [...]; infine il sito denominato **CAN8**, in località Serra Giardino, che risulta attraversato dal **cavidotto interno** che collega le torri 1 e 2, che presenta le medesime caratteristiche del sito precedente **CAN7**;
  22. nei pressi della T.1, in località Ischia dei Mulini, è stato individuato [...] il sito denominato **ASC4**, che occupa un'area estesa circa 3000 mq caratterizzata dalla presenza di ciottoli, laterizi, ceramica, scorie e scarti ceramici.”

Inoltre, la Soprintendenza segnala altre evidenze d'interesse nell'area, note dalla letteratura specialistica e dalle fonti toponomastiche:

- “nelle località Palino/Serra Palino/Mass. Palino la probabile presenza di un gaio longobardo attestato dalle fonti documentarie, denominato gaio Palino, che andrebbe identificato con un'area scarsamente popolata, in cui si registrerebbe la compresenza di boschi, arativi, colture intensive, pascoli e incolti.”;
- il passaggio a poca distanza dall'area d'interesse del tracciato di “due delle più importanti arterie riferibili alla viabilità romana: la Via Traiana a Nord e la Via Appia più a Sud. Queste due grandi arterie non interferiscono con la zona interessata dall'impianto, mentre per quanto riguarda la viabilità secondaria è certa la vicinanza, all'area in oggetto, della via Herdonitana o Via Aurelia Aeclanensis che, lasciando a destra il colle di Candela, proseguiva verso Herdonia. Lungo il percorso di questa via si rintracciano alcuni ponti e, nell'area interessata dal progetto, insiste il ponte Palino, su un rigagnolo a prosecuzione del torrente Vallone di Monterotondo”.

Tutto ciò considerato questo Servizio, per quanto di competenza, **condivide le valutazioni espresse dalla Soprintendenza**, anche in merito alla valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale, significativamente riconosciuta grazie all'iscrizione della “Transumanza” nella Lista UNESCO del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità, e all'identificazione del territorio immediatamente circostante le opere in progetto come “riserva archeologica” in virtù delle numerose testimonianze archeologiche note e puntualmente citate, e in quanto tale degna “di essere salvaguardata così come previsto all'art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall'Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015”.

\*

Pertanto, questo Servizio **concorda con il parere negativo espresso dalla medesima** nel parere n. 6899/2020, in quanto il progetto in valutazione, *“relativamente ai lavori che comportano interferenze con suoli al di sotto delle quote di campagna attuali”*, è ritenuto *“non compatibile con le esigenze di tutela del territorio in esame”*».

**PRESO ATTO** che, come si evince dalla piattaforma VIA/VAS del MiTE, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale ha già formulato il proprio parere sull’impianto in argomento (prot. n. 1169 del 08/03/2021);

**CONSIDERATO** che, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1930 del 29/11/2021, allegata a relativa nota di trasmissione e acquisita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 41851 del 13/12/2021, detta Giunta ha espresso **parere non favorevole** di compatibilità ambientale per il progetto in argomento;

**CONSIDERATO** che la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, conclusa l’attività istruttoria, per quanto riguarda i profili di propria competenza, con nota prot. 3485-P del 02/02/2021, ha comunicato alla Società Proponente, **ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale in oggetto**, di seguito trascritti, che qui si ribadiscono e confermano:

«In riferimento al procedimento in oggetto, considerato l’orientamento assunto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito alla facoltà di questo Ministero di provvedere autonomamente, nell’ambito della proprie competenze, alla comunicazione prevista dall’art. 10 bis della legge n. 241/90, questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, visto il parere della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Andria-Barletta-Trani e Foggia espresso con nota prot. 6899 del 21/09/2020, considerato il contributo istruttorio del Servizio II di questa Direzione Generale espresso con nota prot. n. 32477 del 06/11/2020 e conclusa l’attività istruttoria, per quanto riguarda i profili di propria competenza, comunica alla società *RWE Renewables Italia S.r.l.*, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90, i motivi che ostano all’accoglimento, in senso favorevole, dell’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale in oggetto.

*Considerazioni riguardanti gli aspetti progettuali.*

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico costituito da 8 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 6 MW, per una potenza complessiva di 48 MW, con altezza al mozzo di 122,5 mt e raggio al rotore di 75 mt, per un’altezza complessiva pari a 200 mt. In riferimento alla loro localizzazione è previsto che 6 aerogeneratori siano posizionati nel comune di Sant’Agata di Puglia, 2 nel comune di Candela mentre nel comune di Deliceto troverà collocazione la parte finale delle opere di connessione e la stazione elettrica.

L’impianto eolico, così strutturato, si andrebbe ad inserire in un contesto territoriale - per la valutazione degli impatti cumulativi si fa riferimento ad un’Area Vasta d’Indagine di 10 km, in base alle specifiche Linee Guida nazionali (D.M. 10/09/2010, Allegato IV, paragrafo, 3.1 lett. b) – contraddistinto da un paesaggio a carattere prevalentemente rurale, già fortemente interessato dalla presenza di altri impianti FER realizzati o autorizzati.

Si segnala che nello stesso ambito di riferimento l’impianto eolico di progetto andrebbe ad interferire con un altro impianto denominato “Wind Energy Santagata” da ubicarsi nelle aree del Comune di Sant’Agata di Puglia, costituito inizialmente da 11 aerogeneratori con potenza

complessiva di 39,6 MW e successivamente nell'avanzamento della medesima procedura autorizzativa rimodulato, a 7 aerogeneratori per una potenza complessiva di 25,2 MW per il quale con nota datata 06/02/2019 acquisita dal Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con prot. n. 3283-DVA del 11.02.2019 è stata avviata la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. L'interferenza, nello specifico, come si evince dall'osservazione prodotta dalla società Wind Energy Santagata Srl del 22/09/2020 riguarderebbe 4 aerogeneratori di progetto (PESPA04, PESPA06, PESPA08, PESPA03) che andrebbero a sovrapporsi ai aerogeneratori del parco eolico "Wind Energy Santagata" (S06, S08, S09, S010) posizionandosi ad distanza inferiore ai limiti previsti dalla normativa tecnica di settore generando, dal punto di vista paesaggistico, importante e non trascurabile effetto selva.

Più in generale e in riferimento all'AVI, nei territori dei comuni di Ascoli Satriano, Deliceto, Sant'Agata di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio e Candela, si possono contare circa 140 aerogeneratori già realizzati, ai quali di devono aggiungere 85 aerogeneratori con procedimento autorizzativo concluso positivamente, 10 cantierizzati e 3 con procedimento di Valutazione di Impatto ambientale conclusa positivamente, così come si evince dalla piattaforma webgis della Regione Puglia per la *Consultazione degli Impianti FER come da DGR n.2122 del 23/10/2012*; inoltre risultano attualmente in valutazione di VIA statale ulteriori 78 aerogeneratori di proponenti diversi nei territori comunali di Sant'Agata di Puglia, Deliceto, Ascoli Satriano e Candela. Agli impianti eolici si affiancano, nello stesso territorio, anche impianti fotovoltaici (realizzati e autorizzati) che interessano i medesimi territori.

In particolare, il gruppo di aerogeneratori PESPA03- PESPA08 si andrebbe a collocare nelle immediate vicinanze di un altro parco eolico già realizzato al limite nord del comune di Sant'Agata di Puglia.

Nel raggio dell'Area Vasta d'Indagine di 20 km (come determinata dalla D.D. del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 16/2014 in riferimento agli impatti cumulativi) e, più precisamente, nei territori dei comuni di Anzano di Puglia, Monteleone di Puglia, Panni, Accadia, Orsara di Puglia, Bovino, Troia, Foggia, Castelluccio dei Sauri, Ortona, Orta Nova, Carapelle, Stornara, Stornarella, Cerignola, si evidenzia la presenza di numerosi impianti eolici già autorizzati e realizzati o da realizzare.

In riferimento al PPT della Regione Puglia, inoltre, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 16 Febbraio 2015, n. 176, l'impianto eolico in esame si inserisce negli ambiti paesaggistici "*Il Tavoliere*" per i quali lo strumento prevede opportuni Obiettivi di Qualità che si articolano in specifici Indirizzi e Direttive, e nella Figura territoriale "*Lucera e le serre dei Monti Dauni*" per le quali il PPT della Regione Puglia individua "Regole di riproducibilità delle Invarianti strutturali".

In riferimento all'Area Vasta d'Indagine di 20 km si rintracciano i seguenti ambiti paesaggistici: "*Il Tavoliere*" con le Figure Territoriali "*Le Marane di Ascoli Satriano*", "*La piana foggiana della riforma*", "*Il Mosaico di Cerignola*", "*Monti Dauni*" con le Figure territoriali "*Monti Dauni meridionali*", il "*Fiume Ofanto*" con la Figura territoriale "*La media valle dell'Ofanto*".

*Considerazioni riferite al quadro vincolistico e al patrimonio culturale nell'Area Vasta di Indagine- AVI (10 km di raggio).*

Il territorio vasto interessato dal progetto è caratterizzato dal rapporto tra i lievi declivi della Piana del Tavoliere e le serre dei Monti Dauni, entrambe messe in comunicazione dai percorsi

che attraversano la campagna del Tavoliere e collegano la costa alla viabilità pedemontana, seguendo parallelamente l'antica Via Traiana marittima. Il sito di progetto è ubicato nella Valle del Carapelle, parte di un palinsesto culturale paesaggistico ed archeologico costellato di masserie e presidi dell'architettura rurale di varie epoche, oltre a numerose poste legate alla transumanza. Ma soprattutto, si tratta di un'area vasta circondata a quota più alta dai centri di crinale di Ascoli Satriano, Candela, Sant'Agata di Puglia, Deliceto e Castelluccio dei Sauri dai quali centri urbani si apre una visuale ampia della valle fluviale in cui i principali attrattori visivi sono rappresentati dai castelli medievali del fondovalle, roccaforti che nel XIII secolo costituivano una fitta maglia tra le più importanti dell'Italia meridionale costruiti per "sorvegliare" sia i percorsi di accesso alla pianura da ovest, lungo i corsi fluviali del Fortore, del Celone, del Cervaro, del Carapelle e della valle dell'Ofanto, sia gli insediamenti di pianura, i margini costieri e in special modo i porti. Oltre alla valenza storico-architettonica, ciò che emerge, in particolare, dal punto di vista paesaggistico, è il valore unico del rapporto percettivo valle-monte e monte-valle.

In un territorio così complesso e ricco di testimonianze, l'intervento proposto interferisce direttamente e a diversi livelli con il territorio descritto, con la sua struttura percettiva e conseguentemente con la sua identità stratificata, entrando in conflitto con le varie componenti paesaggistiche tutelate dal PPTR.

Sotto il profilo *archeologico*, sulla base della documentazione in possesso della Soprintendenza competente, per l'area interessata dalla realizzazione di 8 aerogeneratori di progetto e dai relativi elettrodotti di collegamento, si rileva, in generale, un alto indice di significatività archeologica in quanto è caratterizzata da tracce di insediamenti antichi inquadrabili, in particolare, tra il Neolitico, l'età daunia e l'età romana e tardoantica, note dalla bibliografia scientifica di settore, rilevate nella Carta Archeologica della Regione Puglia, individuate nell'ambito del PPTR e risultanti dalle ricognizioni svolte direttamente sul campo in occasione della redazione della Carta Archeologica del Rischio per questo progetto specifico e di altre Carte elaborate in occasione della presentazione di altri impianti.

All'interno dell'AVI insistono inoltre i seguenti beni di *interesse archeologico*:

- 3 siti di interesse archeologico quali i resti del mausoleo funerario della prima età imperiale denominato *Sedia d'Orlando* e i Resti di edifici pubblici a carattere sacro e civile in località *Faragola*, l'insediamento di età preromana in località *Serpente* nel territorio di Ascoli Satriano, tutelati ai sensi della Parte II del D. Lgs. n. 42 del 2004;
- ben 83 aree archeologiche individuate come "a rischio archeologico" e rientranti nelle *Ulteriori Componenti di Piano* che il PPTR della Puglia individua come ulteriori contesti, ai sensi dell'art. 143 co.1 lett. e) del D. Lgs. n. 42 del 2004;
- il *Tratturo Pescasseroli-Candela*, il *Tratturello Cervaro-Candela-Sant'Agata* sottoposti alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 con D.M. 22/12/1983 insieme alla relativa fascia di rispetto;

Sotto il profilo *architettonico* ed in riferimento ai beni tutelati ai sensi della Parte II del D. Lgs. n.42 del 2004, l'AVI è caratterizzata dalla presenza all'interno dei centri storici *Ascoli Satriano*, *Candela*, *Sant'Agata di Puglia*, *Deliceto* e *Rocchetta Sant'Antonio* di numerosi beni sottoposti a tutela. Nel territorio aperto, invece, all'interno del comune di Sant'Agata di Puglia si evidenzia la presenza di:

- *ruderi dell'ex convento di Sant'Antuono*;
- la *Chiesa Maria S.S. dell'Olmitello*;

- la Chiesa ed ex complesso conventuale di S. Maria della Consolazione;  
nel territorio del comune di Ascoli Satriano:

- la tenuta Palazzo D'ascoli;
- il Ponte Romano sul Carapelle.

L'intervento si colloca in prossimità di *beni paesaggistici* elencati dall'art. 142 c.1 del D.lgs. 42/2004 tra cui quali:

- *aree gravate da usi civici* tutelate ai sensi dell'art. 142 lett. h) del D. Lgs. n. 42/2004;
- *aree coperte da boschi e foreste*, tutelate ai sensi dell'art. 142 lett. g) del D. Lgs. n. 42/2004;
- *fiumi, torrenti e acque pubbliche* quali il *Torrente Carapelle, Torrente Calaggio, Vallone delle Coste e Melascino o Torrente S. Gennaro, Marana di S. Petito -Vallone di Monterotondo, Marana di Pozzo Salito - Fosso Viticone*, tutelati ai sensi dell'art. 142 lett. c) del D. Lgs. n.42/2004.

In aggiunta, in riferimento ai beni segnalati dal PPTR della Puglia come ulteriori contesti, ai sensi dell'art. 143 co.1 lett. e) del D. Lgs. n. 42 del 2004, nell'area in esame si rintracciano i tracciati viari d'interesse denominati dal Piano come "*strade a valenza paesaggistica*" (SP101 e SP102) e "*strade panoramiche*" (SP 99), le aree appartenenti alla *rete dei tratturi* su menzionati e le relative aree di rispetto; *formazioni arbustive in evoluzione naturale* e il fitto sistema delle *Testimonianze della stratificazione insediativa (Siti storico-culturali)* come le masserie e poste, sottoposte a specifiche misure di salvaguardia come la *Masseria Ciommarino e la Masseria Palino*.

*Considerazioni sulla Carta del Rischio Archeologico.*

Nello specifico, il sopra citato parere della Soprintendenza per le province di Andria-Barletta-Trani e Foggia, confermato dal Servizio II di questa Direzione generale, esprime forti perplessità sull'intervento in oggetto poiché nella disamina della *Carta del Rischio Archeologico*, si è rilevata la presenza di numerose evidenze archeologiche, tra il Neolitico, l'età daunia e l'età romana e tardoantica, note dalla bibliografia scientifica di settore, rilevate nella Carta Archeologica della Regione Puglia, individuate nell'ambito del PPTR come *zone di interesse archeologico* e risultanti dalle ricognizioni svolte direttamente sul campo in occasione della redazione della Carta Archeologica del Rischio per questo progetto specifico e di altre Carte elaborate in occasione della presentazione di altri impianti.

Di seguito, in dettaglio, si elencano le evidenze archeologiche ricadenti all'interno dei territori comunali di Sant'Agata di Puglia, Candela, Ascoli Satriano e Deliceto, tutti in provincia di Foggia:

- nei pressi della centrale elettrica in località *Mass. D'Amendola*, ricognizioni condotte per un progetto Terna hanno consentito di individuare diverse evidenze archeologiche: i siti denominati DEL4, costituito da un affioramento di reperti inquadrabili nell'ambito dell'età neolitica, localizzato a circa 400 m ad O di *mass. D'Amendola-*, DELIO, costituito da un'area di affioramento di reperti caratterizzata dalla discreta presenza di frammenti ceramici e litici attribuibili anch'essi ad età neolitica; DEL11, sempre un'area di affioramento di reperti caratterizzata dalla discreta presenza di frammenti ceramici e litici attribuibili ad età neolitica; il sito DEH, individuato in località *Piano d'Amendola* nel corso dei lavori eseguiti per la realizzazione della sottostazione TERNA e di limitrofi tratti di cavidotti, ha permesso di indagare un totale di 10 sepolture di età tardoantica;
- nei pressi della centrale elettrica, in località *Masseriola*, è stato individuato il sito denominato DEL12, un'area di concentrazione di ciottoli misti a ceramica e laterizi

- riconducibili ad un insediamento rurale di età repubblicana (probabilmente una fattoria), con fasi di vita in età imperiale e tardoantica (verosimilmente una villa);
- nei pressi della centrale elettrica, in località *Piano d'Amendola*, è stato individuato, grazie a scavi condotti preliminarmente alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in località *La Mezzana-Piano d'Amendola*, il sito denominato ASCI; qui, su un'area che ricade all'interno di un settore del duplice sistema di centuriazioni ascolano, è stata individuata una necropoli che, sulla base di confronti con il materiale dei corredi funerari, è stata datata ad età augustea: sono state complessivamente individuate 42 tombe, sia ad inumazione che ad incinerazione. Le tombe risultano allineate in senso NO-SE ad un tracciato stradale in ciottoli e frammenti di laterizi, allettati con terra mista a malta; sono stati messi in luce, inoltre, lembi di un acciottolato che forse rivestivano il piano di calpestio in terra pressata della necropoli, di cui si conservano solo labili tracce;
  - a nord della centrale elettrica, in località *Pozzo Pascuccio*, sono stati individuati i siti DEL2 e DEL3. Il primo, individuato attraverso indagini di scavo archeologico preliminare nell'ambito dei lavori funzionali alla realizzazione di un parco eolico in agro di Deliceto, consiste in una necropoli neolitica, cui afferiscono due tombe a grotticella con pozzetto di accesso laterale, ricavate nel banco geologico e a pianta ellittica, e una tomba a fossa terragna, a pianta ovaleggiante; il secondo, invece, consiste in un complesso di anomalie aerofotografiche riconducibili ad una villa di età romana;
  - lungo il cavidotto esterno, partendo dalla centrale elettrica, in direzione sud, in località *Pozzo Salito*, è stato individuato il sito DEL9, un'area di affioramento di reperti caratterizzata da una concentrazione di materiale laterizio misto a ciottoli e ceramica di età romana e tardoantica, riferibile verosimilmente ad una fattoria;
  - nei pressi della T.7, in località *Serra Palino*, sono stati individuati i siti denominati SAG11 e SAG12: si tratta di aree di affioramento di reperti caratterizzate da una concentrazione di materiale laterizio misto a ciottoli e ceramica databile a IV-III sec. a.C., riferibili verosimilmente ad una fattoria, da collegare tra di loro;
  - nei pressi del **cavidotto esterno** che, dalla località *Ciammarino*, attraversa la località *Viticone*, per ricongiungersi a SSE con il **cavidotto interno** che collega le torri da 3 a 8, sono stati individuati i siti denominati SAG7, SAG3, SAG9, SAG10, SAG6. Il sito SAG3, in località *Viticone*, individuato durante attività archeologiche preliminari condotte nel corso dei lavori per la realizzazione di un parco eolico in agro di Sant'Agata, è costituito da evidenze archeologiche riconducibili ad un insediamento rurale a carattere abitativo databile ad età imperiale; il sito SAG6, localizzato in prossimità delle *Mass. Palino* e *Mass. Ciciriello*, individuato con ricerche archeologiche preliminari di superficie, consiste in un affioramento di reperti inquadrabili nell'ambito dell'età repubblicana (IV - I sec. a.C.); il sito SAG7, in località *Ciammarino*, individuato nel corso delle ricerche archeologiche preliminari di superficie condotte in relazione al progetto TERNA di realizzazione di raccordi della SE di Deliceto alla linea esistente a 150kW "Accadia - Vallesaccarda", è stato riconosciuto dalla presenza di un affioramento di reperti che ha restituito prevalentemente frammenti di ceramica comune e di laterizi, con radi elementi di ceramica comune da fuoco; infine, il sito SAG10, in località *Palino*, e il sito SAG9, in località *Palino-Masseria Palino*, presentano entrambi un'area di affioramento di reperti caratterizzata da una concentrazione di materiale laterizio misto a ciottoli e ceramica di età

- repubblicana e tardoantica, riferibili verosimilmente a fattorie;
- il tracciato del **cavidotto esterno**, che collega le torri dalla 3 alla 8 con le torri 1 e 2, ricalca per un lungo tratto, a partire dalla località *Masseria Restinella*, il tracciato del Regio Tratturello n.38 “Cervaro- Candela-Sant’ Agata”, ricalcante l’odierna Strada Provinciale 101;
  - sempre lungo il suddetto **cavidotto esterno**, in località *Lisco* e *Masseria Giardino*, in prossimità del torrente *S. Gennaro*, sono stati individuati i siti denominati CAN1, CAN2, CAN3. Lungo la strada Candela-S. Agata di Puglia (CAN1) sono state individuate tre basi di piloni in *opus incertum*, riferibili ai ruderi di un ponte prossimo al torrente S. Gennaro, non lontano dal suo punto di confluenza nel torrente Carapelle. Il ponte è stato messo in relazione con la via *Herculia* o, forse, con la via *Herdonitana*. Scavi archeologici condotti preliminarmente alla realizzazione di un tratto del metanodotto SNAM Massafra- Biccari, hanno consentito di individuare un tracciato stradale in ciottoli (4x5 m) orientato in senso NE-SO e una tomba a cassa con copertura alla cappuccina (CAN2). La direttrice di percorrenza della strada sembra essere parallela a quella del corso del Carapelle e ortogonale rispetto a quella di un asse viario servito dal limitrofo ponte prossimo al torrente S. Gennaro (si veda il sito CAN1). Durante i medesimi scavi archeologici è stata individuata una villa di età romana e tardoantica (CAN3): dell’insediamento di età imperiale (fine I sec. a.C. - II sec. d.C.) sono stati riconosciuti una corte centrale con 8 pilastri, probabilmente utilizzato come granario, circondato da una serie di vani quadrangolari. Ben riconoscibile un’area scoperta, affacciata a est sul cortile, che forse fungeva da zona di raccordo tra la zona rustico/produttiva e un ipotetico settore residenziale. Di età tardoantica (III-V sec. d.C.) alcuni interventi di rimodulazione dei percorsi interni e di ripartizione dei vani preesistenti, utilizzati come spazi ad uso abitativo e produttivo;
  - nei pressi della T.2, in località *Giardino* e *Ischia dei Mulini*, sono stati individuati i siti denominati: CAN5, individuato nel corso di una campagna di ricognizioni archeologiche condotte nel 1991 dall’Università di Bologna, consiste in un’area di affioramento estesa circa 1000 mq, da riferire probabilmente ad una fattoria di età romana con tetto di coppi; CAN6, individuato nel corso di una campagna di ricognizioni archeologiche condotte nel 1990 dall’Università di Bologna, consistente in un affioramento di reperti esteso circa 6 ha, al cui interno furono distinti un settore centro-orientale, riferito forse ad una villa, una zona settentrionale, pertinente ad impianti produttivi, probabilmente di laterizi o di ceramica (identificati per la presenza di scarti di fornace), ed un settore sud-orientale, dove è possibile che si sviluppassero abitazioni a nuclei sparsi. Una successiva ispezione di superficie del complesso rurale ha consentito di riconoscere due aree di reperti: la più estesa corrisponde alla zona in cui sono visibili anomalie aerofotografiche riconducibili al sito, l’altra è localizzata a circa 80 m a OSO della prima, forse identificabile con una necropoli per la presenza quasi esclusiva di laterizi; in corrispondenza dell’angolo NO del campo investigato è stato inoltre individuato un cumulo di pietre frammiste a spezzoni di *dolia* e a una base lapidea per torchio; CAN7, una modesta concentrazione di materiale archeologico caratterizzata dalla presenza di pochi frammenti ceramici frammisti a spezzoni di laterizi, riconosciuta durante le ricognizioni di superficie condotte preliminarmente ai lavori di installazione di un impianto fotovoltaico nel territorio

comunale di Candela; infine il sito denominato CAN8, in località *Serra Giardino*, che risulta attraversato dal **cavidotto interno** che collega le torri 1 e 2, che presenta le medesime caratteristiche del sito precedente CAN7;

- nei pressi della T.1, in località *Ischia dei Mulini*, è stato individuato, nel corso di una campagna di ricognizioni archeologiche condotte nel 1991 dall'Università di Bologna, il sito denominato ASC4, che occupa un'area estesa circa 3000 mq caratterizzata dalla presenza di ciottoli, laterizi, ceramica, scorie e scarti ceramici.

Si segnala, inoltre, che le fonti toponomastiche attesterebbero nelle località *Palino/Serra Palino/Mass. Palino* la probabile presenza di un *gaio* longobardo attestato dalle fonti documentarie, denominato *gaio Palino*, che andrebbe identificato con un'area scarsamente popolata, in cui si registrerebbe la compresenza di boschi, arativi, colture intensive, pascoli e incolti.

L'area oggetto d'indagine non è direttamente interessata dal passaggio di strade romane; tuttavia poco distanti dall'area passavano due delle più importanti arterie riferibili alla viabilità romana: la Via Traiana a Nord e la Via Appia più a Sud. Queste due grandi arterie non interferiscono con la zona interessata dall'impianto, mentre per quanto riguarda la viabilità secondaria è certa la vicinanza, all'area in oggetto, della *via Herdonitanao Via Aurelio Aeclanensis* che, lasciando a destra il colle di Candela, proseguiva verso *Herdonia*. Lungo il percorso di questa via si rintracciano alcuni ponti e, nell'area interessata dal progetto, insiste il ponte Palino, su un rigagnolo a prosecuzione del torrente Vallone di Monterotondo. La datazione del ponte è collocata tra il I a.C. e il II d.C. ma è stato oggetto di numerosi rifacimenti e mutamenti fino al secolo scorso. Il toponimo deriva dalla vicina masseria il cui nucleo originario risale al '500 e nei pressi della quale affioramenti di materiale ceramico inducono ad ipotizzare la presenza di un sito archeologico.

#### *Valutazioni negative*

##### Archeologia

In riferimento alle aree individuate come "a rischio" nella Carta del Rischio Archeologico fornita dalla proponente, si evidenzia che come le stesse siano di grande importanza e consistenza, ancorché non soggette a formale dichiarazione di interesse; si tratta pertanto di "riserve archeologiche" degne di essere salvaguardate così come previsto all'art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall'Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015; pertanto non sono autorizzabili in corrispondenza delle citate "aree a rischio archeologico" interventi di trasformazione di alcun tipo.

Inoltre, si ricorda come la *Rete Tratturi* rappresenti una testimonianza secolare ininterrotta dei percorsi di genti e armenti da epoca antica ad oggi, ulteriore conferma della continuità storico-topografica dell'arteria antica di percorrenza e attraversamento del territorio, ed in quanto tale sottoposta a regime di vincolo archeologico ai sensi della parte II del Codice BB.CC., D.M. 22/12/1983, e tutelata come "Ulteriore Contesto Paesaggistico" ai sensi dell'art. 143 del medesimo Codice e del PPTR vigente. Giova, inoltre, rammentare che la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale, sopra citata, è stata nuovamente e significativamente riconosciuta grazie alla candidatura transnazionale de "La Transumanza" all'UNESCO, presentata nel marzo 2018 da parte dell'Italia, capofila, insieme alla Grecia e all'Austria. Tale candidatura, nel dicembre 2019, ha portato all'iscrizione

ufficiale della transumanza, con tutti i percorsi ad essa associati, nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità.

Sebbene l'impianto in progetto abbia evidenziato dirette interferenze solo con alcune emergenze di natura archeologica rilevate, il fatto che nel territorio immediatamente circostante ci sia una massiccia presenza di testimonianze archeologiche che caratterizzano il paesaggio storico dell'area in esame, rende tutto il territorio una "riserva archeologica" degna di essere salvaguardata così come previsto all'art. 2, comma ii, della Convenzione Europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata dall'Italia a La Valletta il 16 gennaio 1992 e ratificata con la Legge n. 57/2015.

In particolare si evidenzia che:

- l'aerogeneratore PESPA01 si troverebbe ad una distanza di circa 3,4 km dal sito archeologico *in località Serpente* tutelato come "monumento archeologico" ai sensi della parte II del D. Lgs n. 42 del 2004 per la presenza di un *insediamento di età preromana*;
- l'impianto sarebbe direttamente visibile dal sito e dal contesto di *Faragola*, compromettendo ulteriormente il rapporto con il fondovalle che costituisce uno dei principali valori insediativi della villa romana, già minato da altre trasformazioni incongrue del passato;
- gli aerogeneratori di progetto si troverebbero nelle immediate vicinanze del percorso del *Tratturello Cervaro-Candela-Sant'Agata* mentre il tratto del **cavidotto esterno**, che collega le torri dalla 3 alla 8 con le torri 1 e 2, ne ricalca il tracciato per un lungo tratto, a partire dalla località *Masseria Restinella*.

Beni architettonici e paesaggio

Si rileva, inoltre, che:

- come sopra evidenziato l'intervento proposto si inserisce in un'area già interessata dalla presenza di impianti da fonti rinnovabili, sia da fonte eolica che da fonte solare, rendendo evidente che la realizzazione di un nuovo impianto costituirebbe un ulteriore aggravamento degli impatti cumulativi. Tanto più che l'impianto è caratterizzato da una distribuzione planimetrica degli aerogeneratori non regolare che genera anche un disordine visivo nella percezione paesaggistica;
- La realizzazione degli 8 aerogeneratori di progetto comporterebbe un ulteriore danno percettivo determinato dall'intasamento visivo del fondovalle, con torri alte 200 m, in un contesto delicato nel quale, gli apici insediativi dei castelli e dei centri urbani che "guardano" il fondovalle del Carapelle e del Calaggio costituiscono un carattere storico-culturale e paesaggistico- insediativo da preservare e valorizzare;
- alcuni elementi di progetto si troverebbero nelle immediate vicinanze di impianti già esistenti, come già segnalato;
- la vicinanza degli aerogeneratori di progetto si evidenzia anche rispetto ad aree o beni tutelati provocando il rischio di forti alterazioni della struttura paesaggistica e della percezione delle sue componenti tali da arrecare compromissioni considerevoli soprattutto in riferimento alla compromissione del rapporto percettivo valle-monte e monte-valle, in quanto gli aerogeneratori, nel loro complesso, determinerebbero una interferenza percettiva con la leggibilità del sistema dei beni culturali in rapporto all'orografia, divenendo detrattori paesaggistici per quel che riguarda il legame intervisivo tra il Carapelle e i castelli di crinale;

25



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- in particolare la percezione visiva dell'impianto risulterebbe molto evidente da:
- la strada ad alta fruizione *Autostrada Napoli - Canosa di Puglia A16/E842*, determinando un'alterazione permanente degli orizzonti visivi;
- i principali *centri abitati* che si collocano all'interno dell'AVI di progetto come si evince l'elaborato "*Fotosimulazione dell'interferenza dell'impianto con i centri abitati*" in cui si conferma l'impatto derivante dalla realizzazione dell'impianto anche in quelle situazioni in cui la sua percezione non è così evidente o parziale; quello che più emerge è un'inequivocabile compromissione percettiva dovuta sia all'effetto selva cumulativo che le torri determinerebbero, sommandosi ad altri impianti esistenti, sia alle notevoli dimensioni degli aerogeneratori di progetto (200 m. di altezza complessiva) che le rendono visibili anche a distanza e che introdurrebbero elementi detrattori del paesaggio in prossimità dei beni storico-culturali diffusamente presenti nelle aree contermini;
- in riferimento ai *beni tutelati dalla parte II del D.Lgs n. 42 del 2004* l'impianto sarebbe direttamente visibile da:
  - i due "*ponti romani*" di Ascoli Satriano (sul Carapelle) e Sant'Agata di Puglia; in particolare si segnala che l'aerogeneratore PESPA04 si troverebbe a circa 1,5-2 km di distanza dal ponte romano di Palino nel territorio di Sant'Agata di Puglia;
  - in considerazione delle *aree sottoposte a tutela ai sensi della Parte III del D. Lgs. n.42/2004*, che si trovano all'interno dell'AVI, si rappresenta che:
    - gli aerogeneratori PESPA01 e PESPA02, nel territorio del comune di Candela si troverebbero in aderenza al limite della fascia di rispetto di un corso d'acqua tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c) del D. Lgs. n. 42/2004;
    - l'aerogeneratore PESPA01 si troverebbe al limite di un'area gravata da usi civici e tutelata ai sensi dell'art. 142 lett. h) del D. Lgs. n. 42/2004;
  - in riferimento agli *Ulteriori contesti* previsti dal PPT della Regione Puglia sulla base dell'art. 143 comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 42/2004, l'ubicazione degli aerogeneratori andrebbe ad interferire con:
    - il *sistema delle masserie* puntualmente diffuso nel territorio interessato come si rappresenta nell'elaborato "*Fotosimulazione dell'aspetto definitivo dell'impianto con punti di ripresa*" con particolare evidenza nella fotosimulazione n.3 relativa alla vista dalla *Masseria Ciommarino*, che rappresenta un appesantimento dell'impatto paesaggistico in un contesto già alterato da altri aerogeneratori esistenti che nell'insieme creano l'"effetto selva"; nella fotosimulazione n. 4 nelle vicinanze della *Masseria Palino* invece, ciò che emerge è non solo che la realizzazione degli aerogeneratori di progetto andrebbe a compromettere una visuale non ancora alterata da altri impianti esistenti ma determinerebbe uno sbilanciamento percettivo con i rilievi opposti alla SP 101, il cui profilo sarebbe compromesso dal disordine delle pale collocate a quote diverse;
- inoltre all'interno dell'Area Vasta d'Indagine (AVI) ricadono numerosi tracciati di *strade a valenza paesaggistica e strade panoramiche* – come denominate dal PPT della Regione Puglia come *Ulteriori contesti* ai sensi dell'art. 143 comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 42/2004 - che, come tali, costituiscono significativi percorsi per la fruizione pubblica e lenta dei paesaggi. Da esse, in particolare in riferimento al tracciato della SP 102 l'impatto visivo relativo agli aerogeneratori di progetto è bene evidente (l'aerogeneratore PESPA08 dista solo 600 m.) e, nella maggior parte dei casi, contribuisce

ad aggravare l'impatto di impianti già esistenti ma che, a partire da specifiche angolazioni, rischia di compromettere piccole frange di territorio non ancora interessato dalla presenza di impianti FER come si evince anche da dalla fotosimulazione n. 7 dell'elaborato grafico di progetto "PESPA-S36-0 fotosimulazione dell'aspetto definitivo dell'impianto con punti di ripresa"; analoghe situazioni sono rappresentate nelle fotosimulazioni n. 5, n. e n. 10 in riferimento alle visuali offerte lungo il percorso della SP 101 e nella fotosimulazione n. 12 per la SP99;

- nel complesso l'impianto risulta anche in contrasto con gli obiettivi di qualità predisposti dalle specifiche normative d'uso di cui all'Elaborato 5.3 Ambito "Tavoliere", Figura "Lucera e le serre dei Monti Dauni")- Sezione C3 dello stesso che individua la necessità di "salvaguardare l'integrità, le trame e i mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito», per "conservare e valorizzare l'edilizia e i manufatti rurali storici diffusi e il loro contesto di riferimento attraverso una conversione multifunzionale dell'agricoltura", per "valorizzare i sistemi dei beni culturali nel contesti agro ambientali";
- la realizzazione dell'impianto eolico in esame, inoltre, andrebbe a contrastare con il mantenimento degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale indicati dal PPTR e con gli elementi contenuti negli indirizzi e direttive di tutela indicati nella normativa d'uso della Sezione C2 delle Schede d'ambito di riferimento ovvero con lo Scenario strategico del PPTR stesso. Si segnalano altresì le seguenti non conformità dovute al fatto che la riproducibilità delle invarianti strutturali non viene garantita nelle Figure territoriali ricadenti dell'AVI di 20 km, come di seguito evidenziato:

*Ambito "Tavoliere" - Figure territoriali "Lucera e le serre dei Monti Dauni", e "le Marane di Ascoli Satriano", "La piana foggiana della Riforma" e "Il Mosaico di Cerignola"*

INVARIANTE	CRITICITA'	REGOLE DI RIPRODUBILITA'
- Il sistema agro-ambientale dell'Alto Tavoliere;	- localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici e pale eoliche che contraddicono la natura agricola e il carattere di apertura e orizzontalità del Tavoliere.	Dalla salvaguardia del carattere distintivo di apertura e orizzontalità delle serre cerealicole dell'Alto Tavoliere; <b>evitando la realizzazione di elementi verticali contraddittori</b> ed impedendo ulteriore consumo di suolo (attorno al capoluogo, ma anche attorno alle borgate della riforma e ai nuclei più densi dell'insediamento rurale), anche attraverso una giusta localizzazione e proporzione di impianti di produzione energetica fotovoltaica ed eolica.
- Il sistema agro-ambientale del Tavoliere;		
- Il sistema dei principali lineamenti morfologici della costa della Capitanata		

Si precisa che, nel caso codesta società *RWE Renewables Italia S.r.l.*, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/90, intenda produrre le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione esplicativa, potrà inviarle per PEC a questo Ufficio entro 10 giorni dal ricevimento della presente.

Si chiede altresì a codesta *Società* di trasmettere le proprie eventuali osservazioni, per opportuna conoscenza, anche alla competente Soprintendenze Archeologia, belle arti e

paesaggio, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla Regione Puglia».

**CONSIDERATO** che il Proponente, avvalendosi della facoltà prevista dalle disposizioni di cui all'art. 10-bis della legge 241/90, con nota del 26/01/2021, acquisita agli atti di questo Ufficio in pari data, ha presentato le proprie osservazioni alla comunicazione di cui sopra;

**CONSIDERATO** che la Scrivente, con nota prot. 3485-P del 02/02/2021 ha richiesto alla competente Soprintendenza in indirizzo e ai Servizi II e III di questa Direzione generale di formulare, per gli aspetti di competenza, le controdeduzioni a tali osservazioni;

**CONSIDERATO** che, con successiva nota del 03/02/2021, la Società ha trasmesso nuovamente dette Osservazioni, avendole precedentemente inviate, per mero errore materiale, alla SABAP di Brindisi, Lecce e Taranto, anziché a quella di Barletta, Andria, Trani e Foggia, territorialmente competente;

**CONSIDERATO** che, con nota prot. n. 1128 del 12/02/2021, la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia, in riscontro alla suddetta nota, ha espresso le seguenti controdeduzioni:

«Si riscontra la nota di codesto Servizio V DG ABAP prot. 3485-P del 02.02.2021, acquisita in data 03.02.2021 ns prot. 874, fornendo il seguente contributo istruttorio, per gli aspetti di competenza, alle osservazioni prodotte dalla Società RWE Renewables Italia s.r.l. ai sensi dell'art. 10-bis della legge n.241/90 trasmesse a questa Soprintendenza su supporto digitale tramite raccomandata acquisita in data 03.02.2021 ns prot. 902.

- La presunta oggettività delle fotosimulazioni, che a detta del soggetto proponente dovrebbero senza dubbio alcuno dimostrare obiettività di valutazione, in realtà è ampiamente opinabile, visto che la scelta dei punti di vista, in particolare ubicazione e orientamento, e la tecnica grafica di fotoinserimento, come ad esempio la sfumatura in dissolvenza delle pale, è assolutamente soggettiva. A tale soggettività si aggiunge la variabilità delle condizioni atmosferiche degli scatti fotografici e il loro trattamento in post-produzione, tutti aspetti che influenzano fortemente l'immagine risultante e l'impatto delle pale.

Ad ogni modo, si rappresenta che le ulteriori fotosimulazioni allegate alle osservazioni in questione, nonostante la scelta "oculata" dei punti di vista, mostra l'ulteriore intasamento e confusione percettiva che il progetto andrebbe ad innescare, in un ambito di area vasta già al limite per presenza di impianti FER, come riportato nel parere endoprocedimentale.

- Il fatto che nell'area vasta siano presenti altri impianti non può costituire motivo per automatismi autorizzatori, atteso che le condizioni di invasività e impatto cumulativo mutano evidentemente in rapporto al progressivo incremento degli impianti nel territorio e al raggiungimento di un punto limite di sostenibilità paesaggistica, oltre il quale diviene inevitabile scongiurare ulteriori trasformazioni che possano compromettere la tutela del paesaggio.
- Il punto 1.16 ANALISI DEI CASTELLI PRESENTI NELL'AREA VASTA DI INDAGINE, non tiene conto di un aspetto fondamentale del parere reso, ossia dell'analisi olistica che vede nel patrimonio culturale un *unicum* molteplice nel quale, in questo caso, il

\*

sistema castellare non può essere ridotto ad una semplice questione di quote e di visibilità diretta da singoli punti di vista scelti dal proponente, ma va considerato nel complesso, come rete di monumenti che si relaziona intimamente ai percorsi, agli altri beni culturali, ai centri urbani e al paesaggio, coi suoi fondovalle. Una rete di “compresenze” che non interagisce con l’uomo “a camera fissa”, ma attraverso una struttura cognitiva che produce quadri visuali continuamente mutevoli in relazione all’atto del percorrere e dell’esperire.

In questo senso, si coglie l’occasione per far notare che l’oggettività delle valutazioni non può essere ad esclusivo appannaggio di algoritmi e dati numerici, come se questi fossero sufficienti a conferire una inconfutabilità *ab origine* della proposta, perché significherebbe voler insinuare che tre secoli di avanzamento disciplinare sul paesaggio, e sulle scienze cognitive che su di esso operano (solo per restare all’Era moderna) siano liquidabili come soggettivismo superficiale, o come “*descrizioni puramente qualitative e personali*”, come asserisce la ditta.

- Per quanto riguarda le considerazioni fatte dalla Società sulla Carta del Rischio Archeologico, si ribadisce come “*il minor rischio possibile*” di incontrare presenze archeologiche non possa essere equiparato ad assenza di rischio. Pertanto, ai fini della tutela archeologica, evitare qualunque intervento che intacchi le stratigrafie al di sotto del piano di campagna o stradale attuale risulta essere la scelta più corretta.
- La proposta di condurre un’attività di assistenza archeologica pre-autorizzazione “*al fine di accertare l’effettiva interferenza delle opere in progetto con le possibili stratigrafie archeologiche sepolte*” risulta non realizzabile in quanto le criticità evidenziate nel precedente parere endoprocedimentale sono molte, comportando una notevole interferenza con le stratigrafie che ai fini della tutela si dovrebbe evitare.
- Inoltre, la stessa Società sottolinea come la relazione archeologica preliminare presentata tiene conto dei soli dati bibliografici e di quelli provenienti da fotografia aerea, e quindi “*le valutazioni del rischio archeologico ad oggi elaborate non tengono conto di tutte le possibili ulteriori aree archeologiche che potrebbero emergere a seguito di ricognizioni di superficie e/o di attività di assistenza archeologica continuativa in corso d’opera*”. Tale affermazione, dunque, avvalora ancora di più quanto ribadito da questa Soprintendenza nel parere endoprocedimentale, in quanto la conoscenza, di per sé parziale, del territorio interessato dal progetto, ne ha già evidenziato il potenziale rischio archeologico compromettendone la fattibilità.

**Ciò premesso, si ribadisce quanto riportato nel parere endoprocedimentale della SABAP BAT-FG prot. n. 6899 del 21/09/2020, per quanto riguarda la parte paesaggistica e quella archeologica».**

**CONSIDERATO** che il Servizio II di questa Direzione generale, facendo seguito alla medesima nota di questa DG ABAP, ha comunicato le proprie controdeduzioni, con nota prot. n. 6844-I del 02/03/2021:

«In riferimento alla nota di codesto Servizio prot. n. 3485 del 2.2.2021, alle Osservazioni della

29



SERVIZIO V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Società proponente rese ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. prot. n. 112-2021 del 22.1.2021 (di seguito "Osservazioni"), acquisite agli atti di questa Direzione Generale con il prot. n. 2560 del 26.1.2021, e alla nota della competente SABAP per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia (di seguito "Soprintendenza") prot. n. 1128 del 12.2.2021, si rappresenta quanto segue.

Tenuto conto della significatività del tessuto archeologico dell'areale interessato complessivamente dalle opere di progetto, già segnalata e riportata dalla Soprintendenza e dalla Scrivente nei precedenti pareri istruttori di competenza, e in considerazione di quanto osservato in merito dalla Società proponente, l'Ufficio territoriale riporta le proprie controdeduzioni rispondendo puntualmente alle argomentazioni eccepite, di cui si riassumono le tematiche.

Al paragrafo 5 delle Osservazioni, "*Considerazioni sulla Carta del Rischio Archeologico*", laddove la Società considera che lo scopo dell'archeologia preventiva in caso di realizzazione di opere è di "*incidere con il minor rischio possibile sulle presenze archeologiche*", la Soprintendenza rileva che ciò non è assolutamente equiparabile all'assenza di rischio; quest'ultimo, al contrario, relativamente alle opere di progetto, è stato valutato corrispondente a un **livello medio-alto**, in considerazione del numero, tipologia e possibili interferenze con le opere di progetto dei siti archeologici noti, riportati nella suddetta *Carta del Rischio Archeologico* prodotta dalla Società e analizzati nel precedente parere della Soprintendenza e nel contributo istruttorio della Scrivente.

Proprio in considerazione delle numerose criticità evidenziate e valutate nei suddetti pareri, a cui la Società non ha comunque opposto argomentazioni specifiche e puntuali, la proposta di "*[...] conduzione di un'attività di assistenza archeologica continuativa PRELIMINARE (pre-autorizzazione) nel corso delle operazioni di scavo e movimento terra, associabile, se del caso, ad approfondimenti stratigrafici a mano, al fine di accertare l'effettiva interferenza delle opere in progetto con le possibili stratigrafie archeologiche sepolte*" non è stata valutata realizzabile dalla Soprintendenza. L'esecuzione di indagini di interesse archeologico eseguite secondo la corretta metodologia stratigrafica, seppur validissimo strumento di tutela, comporta in ogni caso un intervento irreversibile sui substrati archeologici, in particolar modo se concepito e progettato non con l'intento di ricerca scientifica ma finalizzato a intervenire sul territorio a scopo cautelativo nella previsione di opere costruttive fortemente impattanti sui substrati stessi, come affermato dalla Società proponente: "*[...] mirando quindi alla verifica preliminare dell'effettiva compatibilità delle opere in progetto con le esigenze di tutela e salvaguardia del patrimonio archeologico attestato nelle zone in cui ricadono le medesime opere relative all'impianto*".

In un tessuto archeologico come quello in esame, di cui è già nota e conclamata la rilevanza e la "densità", intervenire con ulteriori indagini da eseguire "a macchia di leopardo" su un areale già costellato di presenze, limitate alla semplice "notizia" dell'eventuale rinvenimento con indagini parziali e condizionate dalle esigenze economiche legate alla realizzazione delle



opere costruttive non è ritenuta la scelta più consona alle esigenze di tutela archeologica. Seppure, come affermato dalla Società, “[...] grazie alla realizzazione del progetto potranno essere identificati ulteriori aree archeologiche, come avvenuto per diversi dei siti elencati dalla nota del MiBACT”, la già ben nota e diffusa rilevanza archeologica del territorio in esame consente di non ritenere necessarie ulteriori conferme ma, al contrario, di dover limitare ulteriori indagini che, come sopra detto, incrementano la conoscenza dei substrati ma in assenza di una pianificata strategia di ricerca e con interventi comunque incisivi sulle stratigrafie, destinando tendenzialmente gli eventuali rinvenimenti ad essere fortemente penalizzati dall’inserimento delle opere costruite, a scapito della tutela dei medesimi.

D’altro canto, è la Società stessa a segnalare la parzialità dei dati presenti nella *Relazione Archeologica* preliminare (di cui la Scrivente prendeva atto nel contributo istruttorio prot. n. 32477 del 6.11.2020) in quanto “[...] tiene conto dei soli dati bibliografici e da fotografia aerea: pertanto, le valutazioni del rischio archeologico ad oggi elaborate non tengono conto di tutte le possibili ulteriori aree archeologiche che potrebbero emergere a seguito di ricognizioni di superficie e/o di attività di assistenza archeologica continuativa in corso d’opera”, avvalorando pertanto le valutazioni della Soprintendenza, che sottolinea, in merito alle opere di progetto, che “[...] la conoscenza, di per sé parziale, del territorio interessato dal progetto, ne ha già evidenziato il potenziale rischio archeologico compromettendone la fattibilità” e corroborando quanto sopra espresso in merito alla significatività archeologica dell’areale *de quo*.

In merito agli interventi previsti in corrispondenza della Rete Tratturale, si ribadisce che essa, oltre a essere tutelata come “Ulteriore Contesto Paesaggistico” ai sensi dell’art. 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e del PPTR vigente, è stata anche sottoposta alle prescrizioni della parte II del suddetto Codice che ne tutela anche il sedime, riconosciuto di interesse archeologico ai sensi del provvedimento di vincolo D.M. 22.12.1983; si evidenzia, pertanto, la difformità da quanto affermato dalla Società al paragrafo 6, “*valutazioni negative-Archeologia-Beni Architettonici e Paesaggio*”, ovvero che le opere di progetto consistono in un “[...] intervento che non insiste direttamente su beni vincolati [...]”.

A tale proposito, si sottolinea nuovamente la valenza storico-culturale-archeologica della rete armentizia nazionale e internazionale, significativamente riconosciuta grazie all’iscrizione della “*Transumanza*” nella Lista UNESCO del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità nell’anno 2019: essa rappresenta la testimonianza secolare materiale di un’ininterrotta rete di percorsi di genti e armenti da epoca antica ad oggi che, benché spesso già intaccata da interventi di risistemazione finalizzata alla viabilità, mantiene nei sedimenti una rilevante valenza anche archeologica; di conseguenza ogni manomissione dei suoli deve essere attentamente ponderata, al fine di evitare opere interferenti negativamente con le stratificazioni e sedimentazioni storiche.

In merito all’affermazione della Società: “*Atteso che (a detta del Ministero) non sono autorizzabili, in corrispondenza delle citate aree a rischio archeologico, interventi di*

*trasformazione di alcun tipo, ci si chiede il motivo per il quale negli ultimi anni siano stati autorizzati diversi impianti eolici in un'area a così elevato rischio archeologico, non ultimi gli impianti promossi dalle Società Margherita S.r.l. e Wind Energy Sant'Agata, recentemente autorizzati*”, si rileva che, in merito al procedimento relativo alla Società Wind Energy Sant'Agata, **questa Direzione Generale ABAP ha recentemente emesso il Parere tecnico istruttorio negativo di competenza** e che, in linea di principio, è necessario evidenziare che ogni procedimento relativo a progetti di intervento sul territorio è a sé stante, in quanto riferito a porzioni specifiche e peculiari del territorio stesso e oggetto pertanto di puntuale analisi e valutazione da parte degli Uffici di questo Ministero.

Tutto ciò premesso lo scrivente Servizio, esaminate le citate osservazioni della Società RWE Renewables Italia S.r.l. al preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., di cui alla nota n. 112-2021/2021 e valutate le controdeduzioni formulate dalla Soprintendenza con la citata nota n. 1128/2021, **per quanto di competenza concorda con le controdeduzioni formulate e pertanto con il parere della Soprintendenza, confermando il “parere negativo alla realizzazione dell'impianto in valutazione risultando incompatibile con le esigenze di tutela”** di cui al parere endoprocedimentale della SABAP BAT-FG prot. n. 6899 del 21.9.2020, ribadito dalla Soprintendenza per quanto riguarda la parte paesaggistica e quella archeologica».

**RITENUTO**, quindi, di condividere pienamente quanto esposto nelle controdeduzioni suindicate dalla SABAP e del Servizio II, la **Scrivente Direzione generale**, nel richiamare le motivazioni di diniego già espresse nella Comunicazione ex art. 10-bis della L. 241/1990, evidenzia di seguito alcune criticità già ivi indicate e rilevare che:

- Nell'elaborato “PESPA\_Ccontrodeduzioni Osservazioni pubblico”, presentato dalla Società in riscontro alle Osservazioni pervenute nel corso della fase di consultazione pubblica e inserito pubblicato sulla succitata piattaforma MiTE, il Proponente fa riferimento ad una **‘variante in corso’** relativa al progetto (cfr. pp. 8, 9, 38), che consentirebbe, a suo avviso, il superamento di alcune criticità legate alla **sovrapposizione tra le opere del proprio impianto** e quelle di altre iniziative FER. Agli atti della Scrivente e sul sito dedicato alle VIA/VAS del MiTE non risulta tuttavia presentata istanza di valutazione di altra proposta progettuale.  
Permangono quindi le interferenze, accennate da questa DG nel documento formulato ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 (es. con l'impianto eolico proposto dalla Società Wind Energy Sant'Agata e con l'impianto fotovoltaico presentato dalla Società Iberdrola Renewables Italia S.p.A.);
- Le opere previste della Società ricadono in **un'area a vocazione prettamente agricola**, compromettendo le pratiche di coltivazione in essere, come segnalato, peraltro da alcuni proprietari terrieri della zona nella fase di Consultazione del pubblico. Ora, sebbene manchino per tale area specifiche norme di tutela, nondimeno si ritiene che l'identità agricola che connota il paesaggio vada ugualmente preservata e, in ossequio ai principi della

32



SERVIZIO V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545


PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it


Convenzione Europea del Paesaggio, la mancata tutela normativa di un paesaggio non deve divenire pretesto di modiche dello stesso che comportino per la collettività un'indiscriminata perdita di identità e di memoria collettiva;

- Come già evidenziato nei succitati contributi istruttori di questo Ministero, l'impianto interferirebbe con alcuni corsi d'acqua tutelati. In particolare, parti di cavidotto interno e esterno attraverserebbero **corsi d'acqua** (quale il Torrente Carapelle, il Torrente San Gennaro e il Fosso Tufara), iscritti nel registro delle acque pubbliche, rientranti quindi tra le **aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004**, tra le quali vi sono (comma 1, lettera c): «i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1993, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna»

Gli aerogeneratori PESPA01 e PESPA 02, benchè posizionati a una distanza superiore ai 150 m dai suddetti Corsi d'acqua, sono collocati nelle immediate vicinanze dell'area tutelata per legge.




- In riferimento ai beni segnalati dal PPTR della Puglia come ulteriori contesti, ai sensi dell'art. 143 co.1 lett. e) del D. Lgs. n. 42 del 2004, nell'area in esame si rintracciano i tracciati viari d'interesse denominati dal Piano come **“strade a valenza paesaggistica”** e **“strade panoramiche”**, le aree appartenenti alla rete **dei tratturi** su menzionati e le relative aree di rispetto; formazioni arbustive in evoluzione naturale e il fitto sistema delle Testimonianze della stratificazione insediativa (Siti storico-culturali) come le masserie e le poste, sottoposte a specifiche misure di salvaguardia come la Masseria Ciommarino e la Masseria Palino.



Le strade a valenza paesaggistica prossime all'impianto e ricomprese nell'AVI (indicate con le frecce).





Impianti eolici prossimi all'iniziativa oggetto di valutazione (i cui aerogeneratori sono indicati in ciano). Si segnala che nella rappresentazione manca l'impianto proposto dalla Wind Energy Sant'Agata, indicato nella successiva immagine.

A




Figura 1 -Aerogeneratori WindEnergySantagataSrl (in rosso), Aerogeneratori RWERenwablesItaliaSrl (in blu)

- Le opere in argomento si andrebbero ad aggiungere alle numerose pale eoliche di grossa taglia già esistenti nell'AVI e a quelle degli impianti autorizzati, generando, nel complesso, un 'effetto selva', insostenibile sul piano della compatibilità paesaggistica, in riferimento sia a quanto stabilito dalle Determinazioni del Dirigente Servizio ecologia n. 162 del 6 giugno 2014 che dalla D. G. R., n. 2122 del 23 ottobre 2012, recante "Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale".

A riguardo, non si condivide quanto sostenuto dal Proponente nelle Osservazioni, laddove (p. 21) scrive: «i siti di impianto ricadono in un'area vasta, connotata da diversi impianti in fase di esercizio. In sostanza, gli aerogeneratori esistenti costituiscono un elemento che fa parte del paesaggio, ormai da decenni. Se un tempo poteva parlarsi di aggravio dello skyline, oggi questa terminologia appare anacronistica, atteso che negli anni il paesaggio interessato è stato oggetto di svariate installazioni. Ciò potrebbe leggersi in questo senso: l'area in esame ha assunto e inglobato in sé, negli anni, un nuovo elemento che ne contraddistingue il paesaggio. Con il passare del tempo, l'area si è "naturalmente" consolidata quale area idonea per la concentrazione di impianti eolici (non si spiegherebbe, altrimenti, l'elevato numero di aerogeneratori presenti e assentiti dagli Enti preposti al controllo territoriale). Questo approccio concettuale consente, al contrario, di affermare che il sito scelto dalla Società proponente è il migliore possibile».

Va invece ribadito che la previsione di nuovi impianti in aree già interessate dalla diffusa presenza di altri impianti energetici contribuisce non solo al cosiddetto 'effetto selva', ma anche alla progressiva perdita di lacerti di paesaggio naturale, andando a gravare su un

A

territorio che non deve essere sacrificato in nome di una ormai consolidata ‘eolizzazione’ e trasformazione in ‘distretto energetico’ dello stesso.

Giova, in proposito, ricordare quanto contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 05273/2013, che, avallando le posizioni espresse nel parere della Soprintendenza per i Beni paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, ribadiva quanto recepito da costante giurisprudenza, ovvero «che la compromissione della bellezza naturale ad opera di preesistenti realizzazioni, anziché impedire, maggiormente richiede che nuove costruzioni non comportino ulteriore deturpazione dell’ambito protetto». Tale concetto è confermato anche dalla Sentenza TAR Molise n. 399/2013, in cui, tra l’altro, si sostiene: «...che l’esigenza di tutela del paesaggio non è determinata dal suo grado di inquinamento, quasi che in tutti i casi di degrado ambientale sarebbe preclusa ogni ulteriore protezione del paesaggio riconosciuto meritevole di tutela, in quanto l’imposizione del vincolo serve anche a prevenire l’aggravamento della situazione ed a perseguirne il possibile recupero (giurisprudenza consolidata, cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2012, n. 3401; Consiglio di Stato, sez. VI, 27 aprile, n. 2377)».

Infine, secondo il TAR Campania, che, con sentenza n. 04878/2017 del 18/10/2017, si è espresso su un ricorso fatto da una società intenzionata a operare nel Comune di Lacedonia, «il territorio è una risorsa limitata e non riproducibile: sicché, se in tali zone è già stato realizzato un considerevole numero di impianti non può essere ritenuto irragionevole un divieto di ulteriori installazioni».

Come su meglio dettagliato, il “Rapporto statistico 2018 – Energie da fonti rinnovabili in Italia” del Gestore dei Servizi Energetici rivela che alla fine del 2018 la Regione con la maggiore potenza eolica installata è la Puglia con 2.523,3 MW. La provincia di Foggia detiene il primato nazionale con il 20,1% della potenza eolica installata. La lettura di tali dati restituisce quindi un quadro in cui la Regione Puglia, e segnatamente la provincia di Foggia, ha contribuito e contribuisce già in maniera cospicua agli obiettivi di produzione indicati dall’approvato Piano Energetico Nazionale;

- Si rappresenta, peraltro, che, con riferimento all’alto indice di significatività archeologica, posto in luce nei contributi istruttori redatti dagli Uffici di questo Ministero, la presenza di altri campi eolici nel medesimo territorio non può di per sé costituire un avallo alla costruzione di nuovi impianti: deve anche essere considerato da una parte il fatto che un eccessivo affollamento di aerogeneratori muta irrimediabilmente la percezione di un paesaggio archeologico che ancora conserva caratteristiche antiche nell’utilizzo dei terreni e nel popolamento e dall’altra la necessità di preservare per quanto possibile i depositi archeologici ancora intatti esistenti nel sottosuolo.

Orbene, nel condividere quanto espresso in merito dalla competente Soprintendenza e dal Servizio II nelle rispettive controdeduzioni alle Osservazioni, si coglie l’occasione per sottolineare come l’interferenza descritta da questo Ministero, al di là del grado di rischio/impatto archeologico valutato, dipenda anche dalla notevole altezza delle turbine proposte, che, divenendo attrattori visivamente dominanti del paesaggio, finiscono per

37



SERVIZIO V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it




predominare sulle altre caratteristiche del contesto, a cui risultano totalmente estranee, e per inficiare iniziative di valorizzazione futura del territorio, da attuarsi attraverso la tutela e la valorizzazione dei “sistemi dei beni culturali nei contesti agro-ambientali”, in coerenza con gli obiettivi e le strategie previste dal PPTR.

Si richiama, a tal proposito, anche la Sentenza TAR Salerno n. 2213 dell’11 novembre 2013 che ribadisce perentoriamente che il parere favorevole (ndr) «non è assentibile sulla sola base delle (presunte, ndr) utilità dalla tipologia del nuovo utilizzo» (produzione di energia da fonti rinnovabili, ndr). Di più, recita la sentenza, «in presenza di opere che si manifestano nella loro imponenza e per questo sono immediatamente percepibili e riconoscibili quali corpi estranei – e, di certo, un impianto eolico che consta di ben diciannove aerogeneratori presenta simili caratteristiche – il giudizio di incidenza paesaggistica non può limitarsi alla circostanza che tali opere non coinvolgono aree direttamente soggette a vincolo». «In altri termini se le opere predette sono in grado di mutare la percezione visiva del paesaggio, il rischio di compromissione dell’effettività del vincolo, quantunque riguardante beni ed aree diverse da quelle interessate dal progetto, finisce per essere molto alto»;

- Come si evince dalla carta dell’intervisibilità, allegata alle Osservazioni, l’impianto, nella sua interezza, sarebbe visibile anche a diversi chilometri di distanza. Le Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (D.M. 10/09/2010) evidenziano come quello visivo sia uno degli impatti più rilevanti nella realizzazione di un impianto eolico.





Visibilità degli aerogeneratori (massima) nell'AVI (in blu le zone da cui sono visibili tutti gli aerogeneratori dell'impianto).

- Sotto il profilo paesaggistico va poi ribadito che l'intervento si colloca in prossimità di aree ad elevata valenza paesaggistica. Com'è noto, l'impatto sul paesaggio è di gran lunga il maggiore tra quelli determinati da un impianto eolico.

Si è ritenuto opportuno, quindi, fare riferimento innanzitutto allo Scenario Strategico del PPTR (4.4.1 – parte prima: Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile). L'obiettivo strategico 10, in particolare, stabilisce l'importanza della qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili.

In particolare:

#### *a1.1 Finalità*

Il PPTR propone di favorire la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate. Occorre in questa direzione ripensare alle aree produttive come a delle vere e proprie centrali di produzione energetica dove sia possibile progettare l'integrazione delle diverse tecnologie in cicli di simbiosi produttiva a vantaggio delle stesse aziende che usufruiscono della energia e del calore prodotti. Tutto questo si colloca nel più ampio scenario progettuale delle *Aree produttive paesisticamente e ecologicamente attrezzabili* (APPEA vedi linee guida).

La concentrazione di impianti nelle piattaforme industriali da un lato riduce gli impatti sul paesaggio e previene il dilagare ulteriore di impianti sul territorio, dall'altro evita problemi di saturazione delle reti, utilizzando le centrali di trasformazione già presenti nelle aree produttive."

#### *a1.2 Obiettivi specifici del PPTR*

"Progettare il passaggio dai "campi alle officine", favorendo la concentrazione delle nuove centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili in aree produttive o prossime ad esse."

#### B1.2 Il progetto

##### B1.2.1 Obiettivi

-Eolico come progetto di paesaggio

*"Sviluppare le Sinergie: orientare le trasformazioni verso standard elevati di qualità paesaggistica*

L'eolico diviene occasione per la riqualificazione di territori degradati e già investiti da forti processi di trasformazione. La costruzione di un impianto muove delle risorse che potranno essere convogliate nell'avvio di processi di riqualificazione di parti di territorio, per esempio attraverso progetti di adeguamento infrastrutturale che interessano strade e reti, in processi di riconversione ecologica di aree interessate da forte degrado ambientale, nel rilancio economico di alcune aree, anche utilizzando meccanismi compensativi coi Comuni e gli enti interessati.

*Concentrare la produzione da impianti di grande taglia*

Dai campi alle officine: si prevede la concentrazione dell'eolico nelle aree industriali pianificate, attraverso la localizzazione di impianti di grande e media taglia lungo i viali di accesso alle zone produttive, nelle aree di pertinenza dei lotti industriali, in prossimità dei bacini estrattivi; del mini eolico sulle coperture degli edifici industriali."

##### *b1.2.3.2 On shore di medie e grandi dimensioni*

"In accordo con le indicazioni delle Linee Guida Ministeriali, il PPTR privilegia le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell'attività agricola, da processi di degrado ambientale e da trasformazioni che ne hanno compromesso i valori paesaggistici."

##### *B1.2.4 Impatti cumulativi: criteri e orientamenti metodologici*

*"Occupazione di suolo*

Sottrazione di suolo agricolo ed occupazione di suolo diretta e indiretta sono due aspetti fondamentale da prendere in considerazione nella valutazione degli impatti cumulativi.

La presenza di più impianti infatti non solo sottrae suolo all'agricoltura ma frammenta le matrici agricole; l'apertura di nuove strade e le tracce dei cavidotti modificano gli aspetti culturali, e la loro omogeneità alterando il paesaggio agrario. Inoltre l'occupazione di suolo indiretta definita in base alle distanze di sicurezza che pregiudicano alcuni usi del suolo in prossimità degli impianti eolici condiziona le future trasformazioni del territorio."

Per quanto riguarda la disciplina di tutela, si fa riferimento agli Obiettivi di qualità previsti dal PPTR (allegato 5.3 Ambito "Tavoliere").

Rispetto alla Struttura e componenti antropiche e storico-culturali le direttive mirano a favorire azioni di tutela per «salvaguardare l'integrità, le trame e i mosaici culturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito», per “conservare e valorizzare l'edilizia e i manufatti rurali storici diffusi e il loro contesto di riferimento attraverso una conversione multifunzionale dell'agricoltura”, per “valorizzare i sistemi dei beni culturali nei contesti agro ambientali”.

Nella Sezione B 2.2.1 Trasformazioni in atto e vulnerabilità della figura territoriale si rileva quanto segue.

*“La natura essenzialmente agricola del Tavoliere è frammentata da frequenti localizzazioni in campo aperto di impianti fotovoltaici, mentre la sua orizzontalità e apertura è minacciata sempre più spesso dalla realizzazione di elementi verticali impattanti, soprattutto le torri eoliche che in numero sempre maggiore interessano tutto l'ambito. I nuovi impianti tecnologici insieme al dilagare scomposto dell'edificazione nel territorio rurale portano all'indebolirsi del sistema di tratturi e tratturelli, con il loro complesso di edifici e pertinenze (masserie, poste, taverne rurali, chiesette, poderi).*

Va, infine, evidenziato che il territorio in cui gli alti aerogeneratori dovrebbero essere collocati è prevalentemente pianeggiante, per cui gli stessi risulterebbero comunque ben visibili, il che andrebbe in contrasto con l'art. 86 delle NTA del PPTR, secondo il quale gli interventi che interessano le componenti dei valori percettivi dovrebbero tendere a «salvaguardare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da quegli elementi lineari, puntuali e areali, quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, luoghi panoramici e coni visuali, impedendo l'occlusione di tutti quegli elementi che possono fungere da riferimento visuale di riconosciuto valore identitario»;

- A p. 24 del testo delle Osservazioni si legge: «Trattandosi di intervento che non insiste direttamente su beni vincolati, la giurisprudenza è costante nel ricordare che i pareri del Ministero dei Beni Culturali possono essere superati sulla base di una valutazione di prevalenza e non sono comunque vincolanti (ex multis; TAR Lazio, Roma, 7 maggio 2020, n. 4793)».

Occorre ancora una volta ribadire, invece, quanto osservato da altre fonti giurisdizionali, ovvero che “il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella riveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo (cd. effetto di irradiazione del regime vincolistico che assiste i beni paesaggistici, nel caso specifico di opere di rilevante impatto visivo). In materia di impianti eolici, peraltro, la considerazione generale sopra indicata è anche concretamente richiamata dai contenuti delle Linee guida nazionali (approvate con d.m. 10 settembre 2010, parte III, punto 14.9, lettera c), secondo cui il Soprintendente, chiamato a partecipare al procedimento funzionale all'adozione dell'autorizzazione unica, ha facoltà di esercitare i poteri previsti dall'art. 152 del Codice dei beni culturali e del paesaggio anche quando

41



SERVIZIO V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

A

l'intervento ricada "in aree contermini" a quelle espressamente vincolate ex lege ai sensi dell'art. 142 del d.lgs 142/2004" (cfr. TAR Puglia, 1204/2015 cit. che richiama TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 30 luglio 2014, n. 1238 in termini Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 marzo 2013 n. 1674);

- L'impianto, sempre per gli aspetti legati agli impatti cumulativi sulle visuali paesaggistiche, evidenzia criticità anche in merito agli elementi di analisi e valutazione elencati nella DGR 3122/2012, ovvero: Co-visibilità di più impianti da uno stesso punto di osservazione; effetti sequenziali di percezione di più impianti per un osservatore che si muove nel territorio; effetto selva e disordine paesaggistico;
- L'intero parco eolico si inserisce in un'AVI caratterizzata dalla presenza di numerose aree individuate come componenti culturali insediative, annoverate tra gli ulteriori contesti del PPTR come "Testimonianza della stratificazione insediativa", per le quali il PPTR prevede misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui agli artt. 81 e 82 delle NTA, Tra queste vanno annoverate le numerose masserie e poste;
- La vicinanza degli aerogeneratori di progetto ad aree o beni tutelati provoca il rischio di forti alterazioni della struttura paesaggistica e della percezione delle sue componenti tali da arrecare compromissioni notevoli che non possono essere sottovalutate, anche in considerazione della forte verticalità degli elementi di progetto. L'impianto, infatti, inserendosi in un paesaggio agrario caratterizzato da visuali aperte dominate da vasti seminativi e pascoli, nonché da corsi d'acqua pubblica, da tratturi della transumanza, dalla presenza di importanti testimonianze della stratificazione insediativa, nonché da numerose *Aree a rischio archeologico*, segni antropici, questi, di elevato valore storico-culturale individuati dal PPTR, andrebbe ad alterare le visuali panoramiche, introducendo, nelle prospettive e nei coni visuali, ulteriori elementi di disturbo. Le alte torri sarebbero ben visibili anche da chi percorre in entrambi i sensi di marcia le strade a valenza paesaggistica.
- Il progetto, pertanto, non consentirebbe il mantenimento degli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale indicati dal PPTR e risulterebbe in contrasto con gli elementi contenuti negli indirizzi e direttive di tutela evidenziati nella normativa d'uso della Sezione C2 delle Schede d'ambito di riferimento, "Tavoliere", poiché non "preserva il carattere di grande spazio agricolo rarefatto del Tavoliere" e non salvaguarda "le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale".

**CONSIDERATO** che la competente Soprintendenza ABAP con i pareri sopra trascritti, ha verificato il quadro vincolistico nell'area vasta relativa all'intervento, ovvero nell'area contermini agli aerogeneratori, determinata secondo le "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, punto 14.9, lett. c; punto b) del paragrafo 3.1 e punto e) del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4 delle Linee Guida), valutando quindi la incompatibilità delle opere previste con detto quadro vincolistico;

**RITENUTO** di dover richiamare, a tal proposito, la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, per la quale gli impianti eolici sono da considerare opere di grande impatto visivo e, pertanto, vale il

42



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

A

cosiddetto effetto di “irradiamento” del regime vincolistico che assiste i beni paesaggistici allorquando vengono in rilievo opere infrastrutturali di rilevante impatto sul paesaggio, da intendersi quale proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo;

**CONSIDERATO** che dal *Rapporto Statistico – Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2018*, la Puglia risulta essere la regione italiana caratterizzata dal maggior numero di impianti eolici (con 1.174 impianti su 5.642 sull’intero territorio nazionale) e di potenza installata (pari a 2.525,3 MW) raggiungendo il 4,6% della potenza installata su tutto il territorio nazionale;

**CONSIDERATO** che in particolare la provincia di Foggia con il 20,1% risulta essere quella con la maggiore concentrazione di potenza eolica installata (seguita a distanza da quella di Potenza con il 9,8%, di Avellino con il 6,9% e di Catanzaro con il 5,9%), a fronte di una potenza non superiore all’1% del totale nazionale in numerose altre province italiane;

**CONSIDERATO** quanto emerge dal raffronto tra il Rapporto Statistico - Energia da fonti rinnovabili in Italia del 2016 e quello del 2018, ovvero che in soli due anni la stessa regione è passata da 892 impianti eolici a ben 1174;

**CONSIDERATO** che il documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema dell’inserimento sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo la progressiva saturazione dei siti (tra i quali va quindi considerata la provincia di Foggia), proponendo di sperimentare la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi, presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici;

**CONSIDERATO** che nel sopracitato Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017 si fa riferimento ai progetti di *repowering*, quali occasione per attenuare l’impatto degli impianti eolici esistenti, considerata la possibilità di ridurre il numero degli aerogeneratori a fronte di una maggiore potenza prodotta dall’installazione di nuove macchine, con ciò garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi assegnati all’Italia;

**RITENUTO** pertanto che, in particolare nelle aree “sature”, quale può considerarsi la provincia di Foggia, il “rinnovo” dei parchi eolici esistenti e vetusti oltre a consentire una maggiore produzione di energia eolica può portare anche a una riduzione del consumo di suolo e quindi a un miglioramento dell’impatto visivo complessivo del parco eolico o dei parchi eolici (riduzione ‘effetto selva’);

**CONSIDERATO** che nella medesima provincia sono state già presentate istanze di *repowering* di parchi eolici esistenti;

**EVIDENZIATO** che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell’emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministro della Transizione ecologica e il Ministro della Cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale.

Per tutto quanto sopra visto, considerato ed esaminato, a conclusione dell’attività istruttoria condotta per la procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente

43



SERVIZIO V “Tutela del paesaggio”

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

A

e il contributo istruttorio del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società proponente nel corso del procedimento, nonché le osservazioni formulate dal Proponente a seguito della Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale (formulata da questa DG ABAP, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con nota prot. 3485-P del 02/02/2021), ritenuto di dover confermare i motivi ostativi in essa espressi, questa **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per quanto di competenza, esprime

### **parere tecnico istruttorio negativo**

sulla compatibilità ambientale dell'impianto eolico proposto dalla Società RWE Renewables Italia S.r.l., denominato "Serra Palino", costituito da 8 aerogeneratori da 6 MW ciascuno per una potenza complessiva di 48 MW, con opere di connessione nei comuni di S. Agata di Puglia (FG), Candela (FG), Ascoli Satriano (FG) e Deliceto (FG).

Il Responsabile del procedimento  
Arch. Serena Bisogno



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V  
Arch. Rocco Rosario Tramutola



IL DIRETTORE GENERALE  
Arch. Federica Galloni



SERVIZIO V "Tutela del paesaggio"

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06.6723.4545

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it